

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 141

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

50° anno  
2 giugno 2007

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

### REGOLAMENTI

- Regolamento (CE) n. 604/2007 della Commissione, del 1° giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 605/2007 della Commissione, del 1° giugno 2007, recante misure transitorie relative ad alcuni titoli di importazione e di esportazione per gli scambi di prodotti agricoli fra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 2006 e la Bulgaria e la Romania** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 606/2007 della Commissione, del 1° giugno 2007, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate** ..... 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 607/2007 della Commissione, del 1° giugno 2007, sulla ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2006/2007 nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio** ..... 28
- ★ **Regolamento (CE) n. 608/2007 della Commissione, del 1° giugno 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori** ..... 31
- ★ **Regolamento (CE) n. 609/2007 della Commissione, del 1° giugno 2007, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2007 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti** 33
- ★ **Regolamento (CE) n. 610/2007 della Commissione, del 1° giugno 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 10<sup>(1)</sup>** 46

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Prezzo: 18 EUR

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ **Regolamento (CE) n. 611/2007 della Commissione, del 1° giugno 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 11 <sup>(1)</sup>** 49

Regolamento (CE) n. 612/2007 della Commissione, del 1° giugno 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 596/2007 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° giugno 2007 ..... 53

- ★ **Regolamento (CE) n. 613/2007 della Commissione, del 1° giugno 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi** ..... 56

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva 2007/32/CE della Commissione, del 1° giugno 2007, che modifica l'allegato VI della direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e l'allegato VI della direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale <sup>(1)</sup>** ..... 63

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

**Consiglio**

2007/376/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 15 febbraio 2007, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un secondo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea** ..... 67

Secondo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti messicani, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea ..... 69

2007/377/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 7 maggio 2007, recante nomina di un supplente spagnolo del Comitato delle regioni** ..... 74

2007/378/CE, Euratom:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 14 maggio 2007, recante nomina di un membro francese del Comitato economico e sociale europeo** ..... 75

**Commissione**

2007/379/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 25 maggio 2007, concernente la non iscrizione del fenitroton nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza [notificata con il numero C(2007) 2164] <sup>(1)</sup>** ..... 76



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

2007/380/CE:


- ★ **Decisione della Commissione, del 30 maggio 2007, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista dell'eventuale iscrizione di *Candida oleophila* di ceppo O nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 2213] <sup>(1)</sup> .....** 78

2007/381/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 1° giugno 2007, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007 e per un determinato numero di ettari, una dotazione finanziaria indicativa a favore della Bulgaria e della Romania per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 2272]** 80

## Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento n. 48 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa (GU L 137 del 30.5.2007) .....** 82
- ★ **Rettifica del regolamento n. 51 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore aventi almeno quattro ruote con riferimento alle emissioni sonore (GU L 137 del 30.5.2007) .....** 82
- ★ **Rettifica della decisione 2007/252/GAI del Consiglio, del 19 aprile 2007, che istituisce il programma specifico Diritti fondamentali e cittadinanza per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale Diritti fondamentali e giustizia (GU L 110 del 27.4.2007) .....** 83



(<sup>1</sup>) Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 604/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 2007

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2007.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	38,5
	TR	106,6
	ZZ	72,6
0707 00 05	JO	151,2
	TR	140,1
	ZZ	145,7
0709 90 70	TR	91,6
	ZZ	91,6
0805 50 10	AR	40,9
	ZA	65,6
	ZZ	53,3
0808 10 80	AR	94,9
	BR	78,7
	CL	79,5
	CN	73,4
	NZ	110,2
	US	128,6
	UY	46,9
	ZA	93,3
	ZZ	88,2
0809 20 95	TR	433,4
	US	265,6
	ZZ	349,5

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (CE) N. 605/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 2007

**recante misure transitorie relative ad alcuni titoli di importazione e di esportazione per gli scambi di prodotti agricoli fra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 2006 e la Bulgaria e la Romania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

*Articolo 1*

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 41,

Le cauzioni depositate per il rilascio di titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata sono svincolate, su richiesta delle parti interessate, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

considerando quanto segue:

- (1) Fino al 31 dicembre 2006 gli scambi di prodotti agricoli fra la Comunità e la Bulgaria e la Romania erano soggetti alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione. Dal 1° gennaio 2007, tali titoli non possono più essere utilizzati per gli scambi suddetti.
- (2) Alcuni titoli, ancora validi dopo il 1° gennaio 2007, non sono stati utilizzati affatto o sono stati utilizzati solo parzialmente. Gli impegni derivanti dai suddetti titoli devono essere rispettati pena l'incameramento della cauzione depositata. Poiché dopo l'adesione della Bulgaria e della Romania tali impegni non possono più essere rispettati, è necessario stabilire, con effetto a decorrere dalla data di adesione di questi due paesi, una misura transitoria che preveda lo svincolo delle cauzioni depositate.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere di tutti i competenti comitati di gestione,

- a) i titoli indichino come paese di destinazione, di origine o di provenienza la Bulgaria o la Romania;
- b) la validità dei titoli non sia scaduta prima del 1° gennaio 2007;
- c) al 1° gennaio 2007 i titoli siano stati utilizzati solo parzialmente o non siano stati utilizzati affatto.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2007.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

**REGOLAMENTO (CE) N. 606/2007 DELLA COMMISSIONE****del 1° giugno 2007****che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 26,

sentito il comitato delle preferenze generalizzate,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla

nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(2)</sup> comporta dati che interessano l'elenco di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 980/2005.

(2) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'elenco di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 980/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CE) n. 980/2005 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2007.

*Per la Commissione*

Peter MANDELSON

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO II

**Elenco dei prodotti inclusi nei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b)**

Fatte salve le norme d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti ha valore indicativo, dato che le preferenze tariffarie sono determinate dai codici NC. Dove sono indicati codici NC preceduti da "ex", le preferenze tariffarie sono determinate al tempo stesso dal codice NC e dalla designazione.

I prodotti il cui codice NC reca un asterisco sono sottoposti alle condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni comunitarie.

La colonna "Sensibile/Non sensibile" si riferisce ai prodotti inclusi nel regime generale (articolo 7) e nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (articolo 8). Tali prodotti sono elencati con la menzione NS (prodotto non sensibile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1) o S (prodotto sensibile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2).

Per maggiore semplicità, i prodotti elencati sono suddivisi in gruppi nei quali possono rientrare i prodotti esenti dai dazi della tariffa doganale comune o per i quali detti dazi sono sospesi.

Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/ non sensibile
0101 10 90	Asini e altri, vivi, riproduttori di razza pura	S
0101 90 19	Cavalli vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, non destinati alla macellazione	S
0101 90 30	Asini vivi, diversi dai riproduttori di razza pura	S
0101 90 90	Muli e bardotti vivi	S
0104 20 10 *	Riproduttori di razza pura della specie caprina	S
0106 19 10	Conigli domestici vivi	S
0106 39 10	Piccioni vivi	S
0205 00	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	S
0206 80 91	Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici	S
0206 90 91	Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici	S
0207 14 91	Fegati di galli o di galline, congelati	S
0207 27 91	Fegati di tacchine e di tacchini, congelati	S
0207 36 89	Fegati, congelati, di anatre, di oche o di faraone, diversi dai fegati grassi di anatre o di oche	S
ex 0208 <sup>(1)</sup>	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i prodotti della sottovoce 0208 90 55 (esclusi i prodotti della sottovoce 0208 90 70 per i quali non si applica la nota)	S
0208 90 70	Cosce di rane	NS
0210 99 10	Carni di cavallo, salate o in salamoia o anche secche	S
0210 99 59	Frattaglie di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai pezzi detti "onglets" e "hampes"	S
0210 99 60	Frattaglie di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate	S

Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/ non sensibile
0210 99 80	Frattaglie salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai fegati di volatili e dalle frattaglie della specie suina domestica, della specie bovina o della specie ovina e caprina	S
ex Capitolo 3 (2)	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, esclusi i prodotti della sottovoce 0301 10 90	S
0301 10 90	Pesci ornamentali di mare, vivi	NS
0403 10 51 0403 10 53 0403 10 59 0403 10 91 0403 10 93 0403 10 99	Yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao	S
0403 90 71 0403 90 73 0403 90 79 0403 90 91 0403 90 93 0403 90 99	Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	S
0405 20 10 0405 20 30	Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 39 % e inferiore o uguale al 75 %	S
0407 00 90	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte, diverse da quelle di volatili da cortile	S
0409 00 00 (3)	Miele naturale	S
0410 00 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	S
0511 99 39	Spugne naturali di origine animale, diverse da quelle gregge	S
ex Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura, esclusi i prodotti della sottovoce 0604 91 40	S
0604 91 40	Rami di conifere, freschi	NS
0701	Patate, fresche o refrigerate	S
0703 10	Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati	S
0703 90 00	Porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	S
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati	S
0705	Lattughe ( <i>Lactuca sativa</i> ) e cicorie ( <i>Cichorium spp.</i> ), fresche o refrigerate	S
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati	S
ex 0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 16 maggio al 31 ottobre	S
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati	S
0709 20 00	Asparagi, freschi o refrigerati	S
0709 30 00	Melanzane, fresche o refrigerate	S

Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/ non sensibile
0709 40 00	Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati	S
0709 51 00 0709 59	Funghi, freschi o refrigerati, esclusi i prodotti della sottovoce 0709 59 50	S
0709 60 10	Peperoni, freschi o refrigerati	S
0709 60 99	Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , freschi o refrigerati, diversi dai peperoni, diversi da quelli destinati alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di <i>Capsicum</i> e diversi da quelli destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi	S
0709 70 00	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati	S
0709 90 10	Insalate, fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe ( <i>Lactuca sativa</i> ) e dalle cicorie ( <i>Cichorium spp.</i> )	S
0709 90 20	Bietole da costa e cardi, freschi o refrigerati	S
0709 90 31 *	Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio	S
0709 90 40	Capperi, freschi o refrigerati	S
0709 90 50	Finocchi, freschi o refrigerati	S
0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate	S
ex 0709 90 80	Carciofi, freschi o refrigerati, dal 1° luglio al 31 ottobre	S
0709 90 90	Altri ortaggi, freschi o refrigerati	S
ex 0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, esclusi i prodotti della sottovoce 0710 80 85	S
0710 80 85 (*)	Asparagi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati	S
ex 0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi i prodotti della sottovoce 0711 20 90	S
ex 0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le olive e i prodotti della sottovoce 0712 90 19	S
0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati	S
0714 20 10 *	Patate dolci, fresche, intere, destinate al consumo umano	NS
0714 20 90	Patate dolci, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche tagliate in pezzi o agglomerate in forma di pellets, diverse da quelle fresche, intere, destinate al consumo umano	S
0714 90 90	Topinambur e simili radici e tuberi ad alto tenore di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago	NS
0802 11 90 0802 12 90	Mandorle, fresche o secche, con guscio o sgusciate, diverse dalle mandorle amare	S

Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/ non sensibile
0802 21 00 0802 22 00	Nocciole ( <i>Corylus spp.</i> ) fresche o secche, con guscio o sgusciate	S
0802 31 00 0802 32 00	Noci comuni, fresche o secche, con guscio o sgusciate	S
0802 40 00	Castagne e marroni ( <i>Castanea spp.</i> ), freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati	S
0802 50 00	Pistacchi, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati	NS
0802 60 00	Noci macadamia, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate	NS
0802 90 50	Pinoli o semi del pino domestico, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati	NS
0802 90 85	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate	NS
0803 00 11	Frutta del plantano (banane da cuocere), fresche	S
0803 00 90	Banane, comprese le frutta del plantano, essiccate	S
0804 10 00	Datteri, freschi o secchi	S
0804 20 10 0804 20 90	Fichi, freschi o secchi	S
0804 30 00	Ananassi, freschi o secchi	S
0804 40 00	Avocadi, freschi o secchi	S
ex 0805 20	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi, dal 1° marzo al 31 ottobre	S
0805 40 00	Pompelmi e pomeli, freschi o secchi	NS
0805 50 90	Limette ( <i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i> ), fresche o secche	S
0805 90 00	Altri agrumi, freschi o secchi	S
ex 0806 10 10	Uve da tavola, fresche, dal 1° gennaio al 20 luglio e dal 21 novembre al 31 dicembre, escluse quelle della varietà Empereur ( <i>Vitis vinifera c.v.</i> ) dal 1° al 31 dicembre	S
0806 10 90	Altre uve, fresche	S
ex 0806 20	Uve secche, esclusi i prodotti della sottovoce ex 0806 20 30, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2 kg	S
0807 11 00 0807 19 00	Meloni (compresi i cocomeri), freschi	S
0808 10 10	Mele da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre	S
0808 20 10	Pere da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre	S
ex 0808 20 50	Altre pere, fresche, dal 1° maggio al 30 giugno	S
0808 20 90	Cotogne, fresche	S
ex 0809 10 00	Albicocche, fresche, dal 1° gennaio al 31 maggio e dal 1° agosto al 31 dicembre	S

Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/ non sensibile
0809 20 05	Ciliege acide ( <i>Prunus cerasus</i> ), fresche	S
ex 0809 20 95	Ciliege, fresche, dal 1° gennaio al 20 maggio e dall'11 agosto al 31 dicembre, diverse da quelle acide ( <i>Prunus cerasus</i> )	S
ex 0809 30	Pesche, comprese le pesche noci, fresche, dal 1° gennaio al 10 giugno e dal 1° ottobre al 31 dicembre	S
ex 0809 40 05	Prugne, fresche, dal 1° gennaio al 10 giugno e dal 1° ottobre al 31 dicembre	S
0809 40 90	Prugnone, fresche	S
ex 0810 10 00	Fragole, fresche, dal 1° gennaio al 30 aprile e dal 1° agosto al 31 dicembre	S
0810 20	Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi	S
0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i> ), freschi	S
0810 40 50	Frutti del <i>Vaccinium macrocarpon</i> e del <i>Vaccinium corymbosum</i> , freschi	S
0810 40 90	Altri frutti del genere <i>Vaccinium</i> , freschi	S
0810 50 00	Kiwi, freschi	S
0810 60 00	Durian, freschi	S
0810 90 50 0810 90 60 0810 90 70	Ribes a grappoli, compreso il ribes nero ( <i>Cassis</i> ), e uva spina, freschi	S
0810 90 95	Altre frutta fresche	S
ex 0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i prodotti delle sottovoci 0811 10 e 0811 20	S
0811 10 e 0811 20 <sup>(5)</sup>	Fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina	S
ex 0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate, esclusi i prodotti della sottovoce 0812 90 30	S
0812 90 30	Papaie	NS
0813 10 00	Albicocche, secche	S
0813 20 00	Prugne	S
0813 30 00	Mele, secche	S
0813 40 10	Pesche, comprese le pesche noci, secche	S
0813 40 30	Pere, secche	S
0813 40 50	Papaie, secche	NS
0813 40 95	Altre frutta, secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806	NS

Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/ non sensibile
0813 50 12	Miscugli di frutta secche (diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806), papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non contenenti prugne	S
0813 50 15	Altri miscugli di frutta secche (diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806), non contenenti prugne	S
0813 50 19	Altri miscugli di frutta secche (diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806), con prugne	S
0813 50 31	Miscugli formati esclusivamente di noci tropicali secche delle voci 0801 e 0802	S
0813 50 39	Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio secche delle voci 0801 e 0802, diversi da quelli di noci tropicali	S
0813 50 91	Altri miscugli di frutta secche o di frutta a guscio del capitolo 8, non contenenti prugne o fichi	S
0813 50 99	Altri miscugli di frutta secche o di frutta a guscio del capitolo 8	S
0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, oppure secche	NS
ex Capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie, esclusi i prodotti delle sottovoci 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 e 0904 20 10, delle voci 0905 00 00 e 0907 00 00, e delle sottovoci 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 e 0910 99 99	NS
0901 12 00	Caffè non torrefatto, decaffeinizzato	S
0901 21 00	Caffè torrefatto, non decaffeinizzato	S
0901 22 00	Caffè torrefatto, decaffeinizzato	S
0901 90 90	Succedanei del caffè, contenenti caffè in qualsiasi proporzione	S
0904 20 10	Peperoni, essiccati, non tritati né polverizzati	S
0905 00 00	Vaniglia	S
0907 00 00	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	S
0910 91 90	Miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse delle voci da 0904 a 0910, tritati o polverizzati	S
0910 99 33 0910 99 39 0910 99 50	Timo; foglie di alloro	S
0910 99 99	Altre spezie, tritate o polverizzate, diverse dai miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse delle voci da 0904 a 0910	S
ex 1008 90 90	Quinoa	S
1105	Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate	S

Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/ non sensibile
1106 10 00	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713	S
1106 30	Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8	S
1108 20 00	Inulina	S
ex Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi, esclusi i prodotti delle sottovoci 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 10, 1209 91 90 e 1209 99 91; piante industriali o medicinali, esclusi i prodotti della voce 1210 e della sottovoce 1211 90 30 ed esclusi i prodotti delle sottovoci 1212 91 e 1212 99 20; paglie e foraggi	S
1209 21 00	Semi di erba medica, da sementa	NS
1209 23 80	Altri semi di festuca, da sementa	NS
1209 29 50	Semi di lupini, da sementa	NS
1209 29 80	Altri semi da foraggio, da sementa	NS
1209 30 00	Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori, da sementa	NS
1209 91 10 1209 91 90	Altri semi di ortaggi, da sementa	NS
1209 99 91	Semi di piante utilizzate principalmente per i loro fiori, da sementa, diversi da quelli previsti nella sottovoce 1209 30 00	NS
1210 <sup>(6)</sup>	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina	S
1211 90 30	Fave tonka, fresche o secche, anche tagliate, frantumate o polverizzate	NS
ex Capitolo 13	Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali, esclusi i prodotti della sottovoce 1302 12 00	S
1302 12 00	Succhi ed estratti vegetali di liquirizia	NS
1501 00 90	Grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503	S
1502 00 90	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 e diversi da quelli destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	S
1503 00 19	Stearina solare e oleostearina, diverse da quelle destinate ad usi industriali	S
1503 00 90	Olio di strutto, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati, diversi dall'olio di sevo destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	S
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	S
1505 00 10	Grasso di lana greggio	S

Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/ non sensibile
1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	S
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	S
1511 10 90	Olio di palma, greggio, diverso da quello destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	S
1511 90	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, diversi dall'olio greggio	S
1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	S
1513	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	S
1514	Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	S
1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	S
ex 1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti della sottovoce 1516 20 10	S
1516 20 10	Oli di ricino idrogenato, detti "opalwax"	NS
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli del Capitolo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	S
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, non nominati né compresi altrove	S
1521 90 99	Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate, diverse da quelle gregge	S
1522 00 10	Degras	S
1522 00 91	Morchie o fecce di olio; paste di saponificazione (sopastocks), diverse da quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio d'oliva	S
1601 00 10	Salsicce, salami e prodotti simili, di fegato, e preparazioni alimentari a base di fegato	S
1602 20 11 1602 20 19	Preparazioni o conserve di fegato d'oca o di anatra	S
1602 41 90	Preparazioni o conserve di prosciutti e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domestica	S
1602 42 90	Preparazioni o conserve di spalle e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domestica	S

Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/ non sensibile
1602 49 90	Altre preparazioni o conserve di carne o di frattaglie, compresi i miscugli, della specie suina diversa dalla specie suina domestica	S
1602 50 31, 1602 50 39 e 1602 50 80 (*)	Altre preparazioni o conserve di carne o di frattaglie della specie bovina, cotte, anche in recipienti ermeticamente chiusi	S
1602 90 31	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di selvaggina o di coniglio	S
1602 90 41	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di renne	S
1602 90 69 1602 90 72 1602 90 74 1602 90 76 1602 90 78 1602 90 98	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini, di caprini o di altri animali, non contenenti carne o frattaglie non cotte della specie bovina e non contenenti carni o frattaglie della specie suina	S
1603 00 10	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	S
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce	S
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	S
1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro	S
1702 90 10	Maltosio chimicamente puro	S
1704 (*)	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	S
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	S
ex Capitolo 19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria, esclusi i prodotti delle sottovoci 1901 20 00 e 1901 90 91	S
1901 20 00	Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	NS
1901 90 91	Altri, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404	NS
ex Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi i prodotti della voce 2002 e delle sottovoci 2005 80 00, 2008 20 19, 2008 20 39, ex 2008 40 ed ex 2008 70	S
2002 (*)	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	S
2005 80 00 (*)	Granturco dolce ( <i>Zea mays var. saccharata</i> ), preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006	S
2008 20 19 2008 20 39	Ananassi, altrimenti preparati o conservati, con aggiunta di alcole, non nominati né compresi altrove	NS

Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/ non sensibile
ex 2008 40 <sup>(11)</sup>	Pere, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove (esclusi i prodotti delle sottovoci 2008 40 11, 2008 40 21, 2008 40 29 e 2008 40 39, per i quali non si applica la nota)	S
ex 2008 70 <sup>(12)</sup>	Pesche, comprese le pesche noci, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove (esclusi i prodotti delle sottovoci 2008 70 11, 2008 70 31, 2008 70 39 e 2008 70 59, per i quali non si applica la nota)	S
ex Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, esclusi i prodotti delle sottovoci 2101 20 e 2102 20 19, ed esclusi i prodotti delle sottovoci 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 e 2106 90 59	S
2101 20	Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate	NS
2102 20 19	Altri lieviti morti	NS
ex Capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti, esclusi i prodotti della voce 2207, ed esclusi i prodotti delle sottovoci da 2204 10 11 a 2204 30 10 e della sottovoce 2208 40	S
2207 <sup>(13)</sup>	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	S
2302 50 00	Residui e cascami di tipo analogo, anche agglomerati in forma di pellets, della molitura o di altre lavorazioni dei legumi	S
2307 00 19	Altre fecce di vino	S
2308 00 19	Altri tipi di vinacce	S
2308 00 90	Altre materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove	NS
2309 10 90	Altri alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari	S
2309 90 10	Prodotti detti "solubili" di pesci o di mammiferi marini, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	NS
2309 90 91	Polpe di barbabietole melassate, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	S
2309 90 95 2309 90 99	Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, anche aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 % su supporto organico o inorganico	S
Capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati	S
2519 90 10	Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato	NS
2522	Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825	NS
2523	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti "clinkers") anche colorati	NS

Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/ non sensibile
Capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali	NS
2801	Fluoro, cloro, bromo e iodio	NS
2802 00 00	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale	NS
ex 2804	Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici, esclusi i prodotti della sottovoce 2804 69 00	NS
2806	Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico	NS
2807 00	Acido solforico; oleum	NS
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	NS
2809	Pentaossido di difosforo; acido fosforico e acidi polifosforici, di costituzione chimica definita o no	NS
2810 00 90	Ossidi di boro, diversi dal triossido di diboro; acidi borici	NS
2811	Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici	NS
2812	Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici	NS
2813	Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio	NS
2814	Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)	S
2815	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio	S
2816	Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario	NS
2817 00 00	Ossido di zinco; perossido di zinco	S
2818 10	Corindone artificiale, anche definito chimicamente	S
2819	Ossidi e idrossidi di cromo	S
2820	Ossidi di manganese	S
2821	Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come $Fe_2O_3$	NS
2822 00 00	Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio	NS
2823 00 00	Ossidi di titanio	S
2824	Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione	NS
ex 2825	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, esclusi i prodotti delle sottovoci 2825 10 00 e 2825 80 00	NS

Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/ non sensibile
2825 10 00	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici	S
2825 80 00	Ossidi di antimonio	S
2826	Fluoruri; fluorosilicati, fluororalluminati e altri sali complessi del fluoro	NS
ex 2827	Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri, esclusi i prodotti delle sottovoci 2827 10 00 e 2827 32 00; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossioduri	NS
2827 10 00	Cloruro di ammonio	S
2827 32 00	Cloruro di alluminio	S
2828	Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti	NS
2829	Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati	NS
ex 2830	Solfuri, esclusi i prodotti della sottovoce 2830 10 00; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no	NS
2830 10 00	Solfuri di sodio	S
2831	Ditioniti e solfosilati	NS
2832	Solfiti; tiosolfati	NS
2833	Solfati; allumi; perossolfati (persolfati)	NS
2834 10 00	Nitriti	S
2834 21 00 2834 29	Nitrati	NS
2835	Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no	S
ex 2836	Carbonati, esclusi i prodotti delle sottovoci 2836 20 00, 2836 40 00 e 2836 60 00; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio	NS
2836 20 00	Carbonato di disodio	S
2836 40 00	Carbonati di potassio	S
2836 60 00	Carbonato di bario	S
2837	Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi	NS
2839	Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio	NS
2840	Borati; perossoborati (perborati)	NS
ex 2841	Sali degli acidi ossometallici o perossometallici, escluso il prodotto della sottovoce 2841 61 00	NS
2841 61 00	Permanganato di potassio	S
2842	Altri sali degli acidi o perossocidi inorganici (compresi i silicati di alluminio, di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi	NS

Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/ non sensibile
2843	Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi	NS
ex 2844 30 11	Cermet contenenti uranio impoverito in U 235 o suoi composti, diversi da quelli greggi	NS
ex 2844 30 51	Cermet contenenti torio o suoi composti, diversi da quelli greggi	NS
2845 90 90	Isotopi diversi da quelli della voce 2844; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no, diversi dal deuterio e dagli altri composti del deuterio, dall'idrogeno e dai suoi composti, arricchiti in deuterio o dalle miscele e soluzioni contenenti tali prodotti	NS
2846	Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli	NS
2847 00 00	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea	NS
2848 00 00	Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrosfori	NS
ex 2849	Carburi, di costituzione chimica definita o no, esclusi i prodotti delle sottovoci 2849 20 00 e 2849 90 30	NS
2849 20 00	Carburo di silicio, di costituzione chimica definita o no	S
2849 90 30	Carburi di tungsteno, di costituzione chimica definita o no	S
ex 2850 00	Idruri, nitruuri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849, esclusi i prodotti della sottovoce 2850 00 70	NS
2850 00 70	Siliciuri, di costituzione chimica definita o no	S
2852 00 00	Composti, inorganici o organici, del mercurio, esclusi gli amalgami	NS
2853 00	Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi	NS
2903	Derivati alogenati degli idrocarburi	S
ex 2904	Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati, esclusi i prodotti della sottovoce 2904 20 00	NS
2904 20 00	Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi	S
ex 2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, escluso il prodotto della sottovoce 2905 45 00 ed esclusi i prodotti delle sottovoci 2905 43 00 e 2905 44	S
2905 45 00	Glicerolo (glicerina)	NS
2906	Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	NS
ex 2907	Fenoli, esclusi i prodotti delle sottovoci 2907 15 90 ed ex 2907 22 00; fenoli-alcoli	NS

Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/ non sensibile
2907 15 90	Naftoli e loro sali diversi dall'1-naftolo	S
ex 2907 22 00	Idrochinone	S
2908	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli	NS
2909	Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	S
2910	Epossidi, epossidi-alcoli, epossidi-fenoli e epossidi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	NS
2911 00 00	Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	NS
ex 2912	Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide, escluso il prodotto della sottovoce 2912 41 00	NS
2912 41 00	Vanillina (aldeide metilprotocatechica)	S
2913 00 00	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912	NS
ex 2914	Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2914 11 00, 2914 21 00 e 2914 22 00	NS
2914 11 00	Acetone	S
2914 21 00	Canfora	S
2914 22 00	Cicloesanone e metilcicloesanoni	S
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	S
ex 2916	Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci ex 2916 11 00, 2916 12 e 2916 14	NS
ex 2916 11 00	Acido acrilico	S
2916 12	Esteri dell'acido acrilico	S
2916 14	Esteri dell'acido metacrilico	S
ex 2917	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2917 11 00, 2917 12 10, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 e 2917 36 00	NS
2917 11 00	Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri	S
2917 12 10	Acido adipico e suoi sali	S
2917 14 00	Anidride maleica	S

Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/ non sensibile
2917 32 00	Ortoftalati di diottile	S
2917 35 00	Anidride ftalica	S
2917 36 00	Acido tereftalico e suoi sali	S
ex 2918	Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 e 2918 29 10	NS
2918 14 00	Acido citrico	S
2918 15 00	Sali ed esteri dell'acido citrico	S
2918 21 00	Acido salicilico e suoi sali	S
2918 22 00	Acido <i>o</i> -acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri	S
2918 29 10	Acidi solfosalicilici, acidi idrossinaftoici; loro sali e loro esteri	S
2919	Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	NS
2920	Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	NS
2921	Composti a funzione ammina	S
2922	Composti amminici a funzioni ossigenate	S
2923	Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no	NS
ex 2924	Composti a funzione carbossiammide e composti a funzione ammide dell'acido carbonico, esclusi i prodotti della sottovoce 2924 23 00	S
2924 23 00	Acido 2-acetamidobenzoico (acido N-acetilnitrato) e suoi sali	NS
2925	Composti a funzione carbossiammide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina	NS
ex 2926	Composti a funzione nitrile, escluso il prodotto della sottovoce 2926 10 00	NS
2926 10 00	Acrilonitrile	S
2927 00 00	Composti a funzione diazo, azo o azossi	S
2928 00 90	Altri derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina	NS
2929 10	Isocianati	S
2929 90 00	Altri composti ad altre funzioni azotate	NS
2930 20 00 2930 30 00 ex 2930 90 85	Tiocarbammati e ditiocarbammati, mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame; ditiocarbammati (xantati, xantogenati)	NS

Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/ non sensibile
2930 40 90 2930 50 00 2930 90 13 2930 90 16 2930 90 20 ex 2930 90 85	Metionina, captafol (ISO), metamidofos (ISO) e altri tiocomposti organici diversi dai ditiocarbonati (xantati, xantogenati)	S
2931 00	Altri composti organo-inorganici	NS
ex 2932	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno, esclusi i prodotti delle sottovoci 2932 12 00, 2932 13 00 e 2932 21 00	NS
2932 12 00	2-Furaldeide (furfurale)	S
2932 13 00	Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico	S
2932 21 00	Cumarina, metilcumarine ed etilcumarine	S
ex 2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, escluso il prodotto della sottovoce 2933 61 00	NS
2933 61 00	Melamina	S
2934	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	NS
2935 00 90	Altri solfonammidi	S
2938	Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati	NS
ex 2940 00 00	Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) ed esclusi il ramnosio, il raffiniosio e il mannosio; eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939	S
ex 2940 00 00	Ramnosio, raffiniosio, mannosio	NS
2941 20 30	Diidrostreptomina, suoi sali, esteri e idrati	NS
2942 00 00	Altri composti organici	NS
3102 <sup>(14)</sup>	Concimi minerali o chimici azotati	S
3103 10	Perfosfati	S
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti del Capitolo 31 presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg	S
ex Capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle voci 3204 e 3206, ed esclusi i prodotti delle sottovoci 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (estratti tannici di eucalipto), ex 3201 90 90 (estratti tannici derivati dal gambier e dai frutti di mirobalano) ed ex 3201 90 90 (altri estratti per concia di origine vegetale)	NS

Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/ non sensibile
3204	Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 del Capitolo 32; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come "agenti fluorescenti di avvivaggio" o come "sostanze luminescenti", anche di costituzione chimica definita	S
3206	Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 del Capitolo 32, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti", anche di costituzione chimica definita	S
Capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche	NS
Capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso	NS
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina	S
3502 90 90	Albuminati ed altri derivati delle albumine	NS
3503 00	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocollo; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501	NS
3504 00 00	Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo	NS
3505 10 50	Amidi e fecole esterificati o eterificati	NS
3506	Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg	NS
3507	Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove	S
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	NS
Capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia	NS
ex Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi i prodotti delle voci 3802 e 3817 00, delle sottovoci 3823 12 00 e 3823 70 00, e della voce 3825, ed esclusi i prodotti delle sottovoci 3809 10 e 3824 60	NS
3802	Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito	S
3817 00	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902	S
3823 12 00	Acido oleico	S
3823 70 00	Alcoli grassi industriali	S

Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/ non sensibile
3825	Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del Capitolo 38	S
ex Capitolo 39	Materie plastiche e lavori di tali materie, esclusi i prodotti delle voci 3901, 3902, 3903 e 3904, delle sottovoci 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 e 3907 99, delle voci 3908 e 3920, e delle sottovoci 3921 90 19 e 3923 21 00	NS
3901	Polimeri di etilene, in forme primarie	S
3902	Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie	S
3903	Polimeri di stirene, in forme primarie	S
3904	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie	S
3906 10 00	Poli(metacrilato di metile)	S
3907 10 00	Poliacetali	S
3907 60	Poli(etilene tereftalato)	S
3907 99	Altri poliesteri, diversi da quelli non saturi	S
3908	Poliammidi, in forme primarie	S
3920	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie	S
3921 90 19	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di poliesteri, diversi dai prodotti alveolari e diversi dai fogli e dalle lastre ondulate	S
3923 21 00	Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci, di polimeri di etilene	S
ex Capitolo 40	Gomma e lavori di gomma, esclusi i prodotti della voce 4010	NS
4010	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata	S
ex 4104	Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti delle sottovoci 4104 41 19 e 4104 49 19	S
ex 4106 31 4106 32	Cuoi e pelli depilati di suini, conciati o in crosta, allo stato umido (compresi i wet-blue), spaccati, ma non altrimenti preparati, o allo stato secco (in crosta), anche spaccati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti della sottovoce 4106 31 10	NS
4107	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114	S

Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/ non sensibile
4112 00 00	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114	S
ex 4113	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114, esclusi i prodotti della sottovoce 4113 10 00	NS
4113 10 00	Di caprini	S
4114	Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati	S
4115 10 00	Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati	S
ex Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella; esclusi i prodotti delle voci 4202 e 4203	NS
4202	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta	S
4203	Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti	S
Capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali	NS
ex Capitolo 44	Legno e lavori di legno, esclusi i prodotti delle voci 4410, 4411, 4412, delle sottovoci 4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 e 4420 90 91; carbone di legna	NS
4410	Pannelli di particelle, pannelli detti "oriented strand board" (OSB) e pannelli simili (per esempio: pannelli detti "waferboard"), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici	S
4411	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici	S
4412	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato	S
4418 10	Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti, di legno	S
4418 20 10	Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 del Capitolo 44	S
4418 71 00	Pannelli assemblati per pavimenti a mosaico, di legno	S
4420 10 11 4420 90 10 4420 90 91	Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 del Capitolo 44; legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel Capitolo 94, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 del Capitolo 44	S
ex Capitolo 45	Sughero e lavori di sughero, esclusi i prodotti della voce 4503	NS

Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/ non sensibile
4503	Lavori di sughero naturale	S
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio	S
Capitolo 50	Seta	S
ex Capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, esclusi i prodotti della voce 5105; filati e tessuti di crine	S
Capitolo 52	Cotone	S
Capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta	S
Capitolo 54	Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali	S
Capitolo 55	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	S
Capitolo 56	Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia	S
Capitolo 57	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili	S
Capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami	S
Capitolo 59	Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili	S
Capitolo 60	Stoffe a maglia	S
Capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia	S
Capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia	S
Capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattare; stracci	S
Capitolo 64	Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti	S
Capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti	NS
Capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti	S
Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	NS
Capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili	NS
Capitolo 69	Prodotti ceramici	S
Capitolo 70	Vetro e lavori di vetro	S
ex Capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi i prodotti della voce 7117	NS

Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/ non sensibile
7117	Minuterie di fantasia	S
7202	Ferro-leghe	S
Capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio;	NS
Capitolo 74	Rame e lavori di rame	S
7505 12 00	Barre, profilati e fili, di leghe di nichel	NS
7505 22 00	Fili, di leghe di nichel	NS
7506 20 00	Lamiere, nastri e fogli, di leghe di nichel	NS
7507 20 00	Accessori per tubi, di nichel	NS
ex Capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti della voce 7601	S
ex Capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti della voce 7801	S
ex Capitolo 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7903	S
ex Capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie, esclusi i prodotti delle sottovoci 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 e 8113 00 20	S
Capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni	S
Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni	S
ex Capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, parti di queste macchine o apparecchi, esclusi i prodotti delle sottovoci 8401 10 00 e 8407 21 10	NS
8401 10 00	Reattori nucleari	S
8407 21 10	Motori per la propulsione di navi di tipo fuoribordo, di cilindrata inferiore o uguale a 325 cm <sup>3</sup>	S
ex Capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi i prodotti delle sottovoci 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 8519 30, da 8519 81 11 a 8519 81 45, 8519 81 85, da 8519 89 11 a 8519 89 19, delle voci 8521, 8525 e 8527, delle sottovoci 8528 49, 8528 59 e da 8528 69 a 8528 72, della voce 8529 e delle sottovoci 8540 11 e 8540 12	NS
8516 50 00	Forni a microonde	S
8517 69 39	Apparecchi riceventi per la radiotelefonìa o la radiotelegrafia, diversi dagli apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata, d'allarme o di ricerca di persone	S
8517 70 15 8517 70 19	Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo, diversi dalle antenne destinate ad apparecchi di radiotelefonìa o radiotelegrafia; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti	S
8519 20 8519 30	Apparecchi azionati tramite l'introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento; piatti giradischi	S
Da 8519 81 11 a 8519 81 45	Apparecchi per la riproduzione del suono (compresi i lettori di cassette), senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	S

Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/ non sensibile
8519 81 85	Altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici, diversi dai tipi a cassette	S
Da 8519 89 11 a 8519 89 19	Altri apparecchi per la riproduzione del suono, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	S
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	S
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali	S
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	S
8528 49 8528 59 Da 8528 69 a 8528 72	Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, diversi dai tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	S
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528	S
8540 11 8540 12 00	Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor, a colori, o in bianco e nero o in altre monocromie	S
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione	NS
ex Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle voci 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 e 8714	NS
8702	Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente	S
8703	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa	S
8704	Autoveicoli per il trasporto di merci	S
8705	Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe anticendio, autocarri betoniere, auto-spaZZatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)	S
8706 00	Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore	S
8707	Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine	S
8708	Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705	S
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	S

Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/ non sensibile
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side-car")	S
8712 00	Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore	S
8714	Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713	S
Capitolo 88	Navigazione aerea o spaziale	NS
Capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale	NS
Capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi	S
Capitolo 91	Orologeria	S
Capitolo 92	Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti	NS
ex Capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi i prodotti della voce 9405	NS
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove	S
ex Capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; esclusi i prodotti delle sottovoci da 9503 00 30 a 9503 00 99	NS
Da 9503 00 30 a 9503 00 99	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	S
Capitolo 96	Lavori diversi	NS

(<sup>1</sup>) Il regime di cui alla sezione 1 del capitolo II non si applica ai prodotti di questa voce.

(<sup>2</sup>) Per i prodotti della sottovoce 0306 13, il dazio è del 3,6 % in applicazione del regime di cui alla sezione 2 del capitolo II.

(<sup>3</sup>) Il regime di cui alla sezione 1 del capitolo II non si applica al prodotto di questa sottovoce.

(<sup>4</sup>) Il regime di cui alla sezione 1 del capitolo II non si applica al prodotto di questa sottovoce.

(<sup>5</sup>) Il regime di cui alla sezione 1 del capitolo II non si applica ai prodotti di queste sottovoci.

(<sup>6</sup>) Il regime di cui alla sezione 1 del capitolo II non si applica ai prodotti di questa voce.

(<sup>7</sup>) Il regime di cui alla sezione 1 del capitolo II non si applica ai prodotti di queste sottovoci.

(<sup>8</sup>) Per i prodotti delle sottovoci 1704 10 91 e 1704 10 99 il dazio specifico si limita al 16 % del valore in dogana, in applicazione del regime di cui alla sezione 2 del capitolo II.

(<sup>9</sup>) Il regime di cui alla sezione 1 del capitolo II non si applica ai prodotti di questa voce.

(<sup>10</sup>) Il regime di cui alla sezione 1 del capitolo II non si applica al prodotto di questa sottovoce.

(<sup>11</sup>) Il regime di cui alla sezione 1 del capitolo II non si applica ai prodotti di questa sottovoce.

(<sup>12</sup>) Il regime di cui alla sezione 1 del capitolo II non si applica ai prodotti di questa sottovoce.

(<sup>13</sup>) Il regime di cui alla sezione 1 del capitolo II non si applica ai prodotti di questa voce.

(<sup>14</sup>) Il regime di cui alla sezione 1 del capitolo II non si applica ai prodotti di questa voce.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 607/2007 DELLA COMMISSIONE****del 1° giugno 2007****sulla ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2006/2007 nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1788/2003, gli Stati membri sono tenuti a stabilire i quantitativi di riferimento individuali dei produttori. I produttori possono disporre di uno o due quantitativi di riferimento individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette, e su richiesta debitamente giustificata del produttore è possibile effettuare la conversione tra un quantitativo di riferimento e l'altro.
- (2) Il regolamento (CE) n. 832/2006 della Commissione, del 2 giugno 2006, sulla ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2005/2006 nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio <sup>(2)</sup> stabilisce la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» per il periodo dal 1° aprile 2005 al 31 marzo 2006 per il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, l'Austria, la Polonia, il Portogallo, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito.
- (3) In conformità dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un

prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(3)</sup>, il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l'Ungheria, i Paesi Bassi, l'Austria, la Polonia, il Portogallo, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito hanno comunicato i quantitativi definitivamente convertiti su richiesta dei produttori tra quantitativi di riferimento individuali per le consegne e per le vendite dirette.

- (4) In conformità dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003, i quantitativi di riferimento nazionali complessivi per il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito per il periodo 2006/2007 sono superiori ai rispettivi quantitativi di riferimento nazionali complessivi per il periodo 2005/2006 e tali Stati membri hanno comunicato alla Commissione la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento supplementari.
- (5) A norma del regolamento (CE) n. 927/2006 della Commissione, del 22 giugno 2006, relativo alla liberazione della riserva speciale per la ristrutturazione prevista dall'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio <sup>(4)</sup> i quantitativi di riferimento supplementari liberati a decorrere dal 1° aprile 2006 per la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia sono attribuiti alla parte «consegne» dei rispettivi quantitativi nazionali di riferimento.
- (6) È pertanto opportuno stabilire la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali per il periodo dal 1° aprile 2006 al 31 marzo 2007 fissati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 336/2007 (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 43).

<sup>(2)</sup> GU L 150 del 3.6.2006, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1611/2006 (GU L 299 del 28.10.2006, pag. 13).

<sup>(3)</sup> GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

<sup>(4)</sup> GU L 170 del 23.6.2006, pag. 12.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

marzo 2007 fissati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 è stabilita nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 1*

La ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali per il periodo dal 1° aprile 2006 al 31

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2007.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

(tonnellate)

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 262 989,617	63 993,383
Repubblica ceca	2 735 310,008	2 620,992
Danimarca	4 477 305,428	318,572
Germania	27 908 872,018	94 274,406
Estonia	633 434,407	12 933,593
Irlanda	5 393 313,962	2 450,038
Grecia	819 561,000	952,000
Spagna	6 050 260,675	66 689,325
Francia	24 006 673,257	350 303,743
Italia	10 280 493,532	249 566,468
Cipro	142 776,881	2 423,119
Lettonia	715 403,768	13 244,232
Lituania	1 586 145,968	118 693,032
Lussemburgo	269 899,000	495,000
Ungheria	1 879 678,121	110 381,879
Malta	48 698,000	0,000
Paesi Bassi	11 052 450,000	77 616,000
Austria	2 653 537,288	110 604,373
Polonia	9 192 243,429	187 899,571
Portogallo <sup>(1)</sup>	1 920 947,814	8 876,186
Slovenia	553 477,272	23 160,728
Slovacchia	1 030 036,592	10 751,408
Finlandia	2 412 009,654	7 800,353
Svezia	3 316 415,000	3 100,000
Regno Unito	14 554 079,916	128 617,085

<sup>(1)</sup> Ad eccezione di Madera.

**REGOLAMENTO (CE) N. 608/2007 DELLA COMMISSIONE****del 1° giugno 2007****che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 51, lettera b), secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione<sup>(2)</sup> reca modalità di applicazione del regime di pagamento unico con effetto a decorrere dal 2005.
- (2) L'allegato I del regolamento (CE) n. 795/2004 stabilisce il termine a partire dal quale può essere consentita la coltivazione di prodotti secondari, in via temporanea, nelle

regioni in cui di solito i cereali sono raccolti più precocemente per motivi climatici, come previsto dall'articolo 51, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003. Su richiesta della Francia, è opportuno modificare tale data per una regione e due dipartimenti del suddetto Stato membro.

- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 795/2004.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 795/2004 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2007.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).

<sup>(2)</sup> GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2007 (GU L 101 del 18.4.2007, pag. 3).

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

Stato membro	Data
Belgio	15 luglio
Danimarca	15 luglio
Germania	15 luglio
Grecia meridionale (Peloponneso, Isole Ionie, Grecia occidentale, Attica, Egeo meridionale e Creta)	20 giugno
Grecia centrale e settentrionale [Macedonia orientale e Tracia, Macedonia centrale, Macedonia occidentale, Epiro, Tessaglia, Grecia continentale (Sterea) ed Egeo settentrionale]	10 luglio
Spagna	1° luglio
Francia (Aquitaine, Midi-Pyrénées e Languedoc-Roussillon)	1° luglio
Francia (Alsace, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Île-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire (ad eccezione dei dipartimenti Loire-Atlantique e Vendée), Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur e Rhône-Alpes)	15 luglio
Francia (dipartimenti Loire-Atlantique e Vendée)	15 ottobre
Italia	11 giugno
Austria	30 giugno
Portogallo	1° marzo»

## REGOLAMENTO (CE) N. 609/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 2007

**recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2007 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 5, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2270/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde<sup>(3)</sup>, il regolamento (CE) n. 52/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici<sup>(4)</sup> e il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura<sup>(5)</sup>, specificano gli stock che possono beneficiare delle misure previste dal regolamento (CE) n. 847/96.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde<sup>(6)</sup>, il regolamento (CE) n. 1941/2006 del Consiglio, dell'11 dicembre 2006, recante fissazione, per il 2007, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici<sup>(7)</sup>, il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006,

che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura<sup>(8)</sup>, fissano i contingenti per taluni stock per il 2007.

- (3) Il regolamento (CE) n. 147/2007 della Commissione, del 15 febbraio 2007, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il periodo 2007-2012 a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca<sup>(9)</sup>, riduce alcuni contingenti di pesca assegnati al Regno Unito e all'Irlanda per il periodo 2007-2012.
- (4) Alcuni Stati membri hanno chiesto di riportare all'anno successivo parte dei loro contingenti per il 2006, in conformità del regolamento (CE) n. 847/96. Nei limiti indicati in detto regolamento, i quantitativi riportati vanno aggiunti al contingente relativo al 2007.
- (5) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 847/96, i contingenti nazionali per il 2006 devono formare oggetto di detrazioni equivalenti al quantitativo pescato in eccesso. L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 prevede che, in caso di superamento degli sbarchi consentiti nel 2006, si proceda a detrazioni ponderate dai contingenti nazionali del 2007 per taluni stock indicati nei regolamenti (CE) n. 51/2006 e (CE) n. 52/2006. Tali detrazioni vanno effettuate tenendo conto delle disposizioni specifiche applicabili agli stock regolamentati dalle organizzazioni regionali per la pesca.
- (6) Alcuni Stati membri hanno chiesto, in conformità del regolamento (CE) n. 847/96, l'autorizzazione a sbarcare quantitativi supplementari di pesci di alcuni stock nel corso del 2006. È tuttavia opportuno che tali quantitativi supplementari siano detratti dai rispettivi contingenti per il 2007.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

<sup>(1)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

<sup>(2)</sup> GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 396 del 31.12.2004, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2006 (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 10).

<sup>(4)</sup> GU L 16 del 20.1.2006, pag. 184. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 742/2006 della Commissione (GU L 130 del 18.5.2006, pag. 7).

<sup>(5)</sup> GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2017/2006 della Commissione (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 44).

<sup>(6)</sup> GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28.

<sup>(7)</sup> GU L 367 del 22.12.2006, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 444/2007 della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 22).

<sup>(9)</sup> GU L 46 del 16.2.2007, pag. 10.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 147/2007, i contingenti fissati dai regolamenti (CE) n. 2015/2006, (CE) n. 1941/2006 e (CE) n. 41/2007 sono aumentati in conformità dell'allegato I o ridotti in conformità dell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1<sup>o</sup> giugno 2007.

*Per la Commissione*  
Joe BORG  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

## RIPORTO DEI CONTINGENTI AL 2007

Codice paese	Codice stock	Specie	Zona	Quantità iniziale	Margine	Quantità modificata 2006	Catture 2006	Catture CS (*) 2006	% quantità modificata	Riporti 2007	Quantità iniziale 2007	Quantità rivista 2007	Nuovo codice
BEL	ANF/07.	Rana pescatrice	VII	2 445		1 962	826,3	0,8	42,2	196	2 595	2 791	
BEL	ANF/561214	Rana pescatrice	Vb (CE), VI, XII, XIV	168		103	0,1		0,1	10	185	195	
BEL	ANF/8ABDE.	Rana pescatrice	VIIIa, b, d, e	0	0,8	205	128,8		62,6	21	0	21	
BEL	COD/07A.	Merluzzo bianco	VIIa	24		138	55,5		40,2	14	19	33	
BEL	COD/7X7A34	Merluzzo bianco	VIIb-k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (CE)	236		188	168,6		89,7	19	197	216	
BEL	HAD/5BC6A.	Eglefino	Vb, VIa (CE)	18		20	0,0		0,0	2	15	17	
BEL	HKE/2AC4-C	Nasello	Ila(CE), IV (CE)	22		55	51,5		93,6	4	26	30	
BEL	HKE/571214	Nasello	Vb (CE), VI, VII, XII, XIV	226		44	14,7	7,5	50,5	4	272	276	
BEL	HKE/8ABDE.	Nasello	VIIIa, b, d, e	7	7,5	7	8,8		60,7	1	9	10	
BEL	LEZ/07.	Rombo giallo	VII	494		541	89,2		16,5	54	494	548	
BEL	LEZ/8ABDE.	Rombo giallo	VIIIa, b, d, e	0		6	1,8		30,0	1	0	1	
BEL	NEP/07.	Scampo	VII	0		43	5,2		12,1	4	0	4	
BEL	NEP/2AC4-C	Scampo	Ila(CE), IV (CE)	1 472		1 079	204,9		19,0	108	1 368	1 476	
BEL	PLE/07A.	Passera di mare	VIIa	41	7	766	287,2		37,2	77	47	124	
BEL	PLE/7DE.	Passera di mare	VIIId, e	843		995	971,3		97,6	24	826	850	
BEL	PLE/7FG.	Passera di mare	VIIIf, g	118		186	157,3		84,6	19	58	77	
BEL	SOL/07A.	Sogliola	VIIa	474		677	367,5		54,3	68	403	471	
BEL	SOL/07D.	Sogliola	VIIId	1 540		1 711	1 415,0		82,7	171	1 675	1 846	
BEL	SOL/24.	Sogliola	II, IV (CE)	1 456		1 638	959,5		58,6	164	1 243	1 407	
BEL	SOL/7FG.	Sogliola	VIIIf, g	594		621	535,3		86,2	62	558	620	
BEL	SOL/8AB.	Sogliola	VIIIa, b	50		355	330,3		93,0	25	56	81	
BEL	WHG/07A.	Merlano	VIIa	1		12	3,5		29,2	1	1	2	
BEL	WHG/7X7A.	Merlano	VIIb-k	195		222	181,5		81,8	22	195	217	

Codice paese	Codice stock	Specie	Zona	Quantità iniziale	Margine	Quantità modificata 2006	Catture 2006	Catture CS (*) 2006	% quantità modificata	Riporti 2007	Quantità iniziale 2007	Quantità rivista 2007	Nuovo codice
DEU	ANF/07.	Rana pescatrice	VII	273		240	30,7		12,8	24	289	313	
DEU	ANF/561214	Rana pescatrice	Vb (CE), VI, XII, XIV	192		192	64,1		33,4	19	212	231	
DEU	COD/3BC+24	Merluzzo bianco	Sottodivisioni 22-24 (acque comunitarie)	6 061		7 957	7 522,0		94,5	435	5 697	6 132	
DEU	HAD/5BC6A.	Eglefino	Vb, VIa (CE)	21		21	4,3		20,5	2	18	20	
DEU	HER/3BC+24	Aringa	Sottodivisioni 22-24	26 207		23 630	22 942,1		97,1	688	27 311	27 999	
DEU	HER/5BGANB	Aringa	Vb, VIaN (CE), V/Ib	3 727		3 194	3 152,5		98,7	41	3 727	3 769	
DEU	HER/7G-K.	Aringa	VIIg,h,j,k	123		273	266,4		97,6	7	104	111	
DEU	HKE/2AC4-C	Nasello	IIa(CE), IV (CE)	102		92	76,9		83,6	9	123	132	
DEU	JAX/578/14	Sugarello	Vb (CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV	9 809		16 329	11 454,9		70,2	1 633	9 828	11 461	
DEU	NEP/2AC4-C	Scampo	IIa(CE), IV (CE)	22		317	285,8		90,2	31	20	51	
DEU	NEP/3A/BCD	Scampo	IIIa (CE), IIIb, c, d (CE)	11		11	6,2		56,4	1	11	12	
DEU	PLE/03AS.	Passera di mare	Kattgat	19		19	11,6		61,1	2	21	23	
DEU	PLE/3BCD-C	Passera di mare	IIIb, c, d (acque comunitarie)	300		300	230,1		76,7	30	300	330	
DEU	POK/561214	Merluzzo carbonaro	Vb (CE), VI, XII, XIV	798		896	524,8		58,6	90	798	888	
DEU	SOL/24.	Sogliola	II, IV (CE)	1 165		1 091	469,6		43,0	109	995	1 104	
DEU	SOL/3A/BCD	Sogliola	IIIa, IIIb, c, d (CE)	44		44	41,9		95,2	2	44	46	
DEU	WHB/1X14	Melù	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (acque comunitarie e internazionali)	20 424		38 987	35 070,7		90,0	3 899	16 565	20 464	
DEU	WHG/561214	Merlano	Vb (CE), VI, XII, XIV	8		8	0,2		2,5	1	6	7	
DNK	BLI/03-	Molva azzurra	III (acque comunitarie e internazionali)	10		10	5,2		52,0	1	8	9	
DNK	BLI/245-	Molva azzurra	II, IV, V (acque comunitarie e internazionali)	9		9	0,3		3,3	1	7	8	
DNK	COD/3BC+24	Merluzzo bianco	Sottodivisioni 22-24 (acque comunitarie)	12 395		14 717	12 814,8		87,1	1 472	11 653	13 125	
DNK	HER/3BC+24	Aringa	Sottodivisioni 22-24	6 658		7 715	5 854,7		75,9	772	6 939	7 711	

Codice paese	Codice stock	Specie	Zona	Quantità iniziale	Margine	Quantità modificata 2006	Catture 2006	Catture CS (*) 2006	% quantità modificata	Ripporti 2007	Quantità iniziale 2007	Quantità rivista 2007	Nuovo codice
DNK	HKE/2AC4-C	Nasello	Ila (CE), IV (CE)	891		928	695,2		74,9	93	1 070	1 163	
DNK	HKE/3A/BCD	Nasello	IIla, III b, c, d (CE)	1 219		1 327	234,4		17,7	133	1 463	1 596	
DNK	JAX/578/14	Sugarello	Vb (CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV	12 273		10 884	8 439,6		77,5	1 088	12 296	13 384	
DNK	NEP/2AC4-C	Scampo	Ila (CE), IV (CE)	1 472		1 554	1 040,2		66,9	155	1 368	1 523	
DNK	NEP/3A/BCD	Scampo	IIla (CE), IIIb, c, d (CE)	3 800		4 144	2 471,8		59,6	414	3 800	4 214	
DNK	PLE/03AS.	Passera di mare	Kattgat	1 709		1 719	1 355,4		78,8	172	1 891	2 063	
DNK	PLE/3BCD-C	Passera di mare	IIlb, c, d (acque comunitarie)	2 698		2 698	1 552,6		57,5	270	2 698	2 968	
DNK	RNG/03-	Granatiere	III (acque comunitarie e internazionali)	1 504		2 687	2 506,2		93,3	181	1 003	1 184	RNG/3A/BCD
DNK	SAN/2A3A4.	Cicerello	Ila (CE), IIIa, IV (CE)	282 989		259 989	255 369,8		98,2	4 619		4 619	
DNK	SOL/24.	Sogliola	II, IV (CE)	666		841	573,6		68,2	84	568	652	
DNK	SOL/3A/BCD	Sogliola	IIla, IIIb, c, d (CE)	755		809	779,3		96,3	30	755	785	
DNK	USK/03-	Brosmio	III (acque comunitarie e internazionali)	20		20	1,7		8,5	2	15	17	USK/3EI.
DNK	USK/04-	Brosmio	IV (acque comunitarie e internazionali)	85		85	4,9		5,8	9	69	78	USK/4EI.
DNK	WHB/1X14	Melù	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (acque comunitarie e internazionali)	52 529		54 819	49 144,5	337,5	90,3	5 337	42 605	47 942	
ESP	ANF/561214	Rana pescatrice	Vb (CE), VI, XII, XIV	180		172	138,4		80,5	17	198	215	
ESP	ANF/8ABDE.	Rana pescatrice	VIIla,b,d,e	1 137		1 057	977,9		92,5	79	1 206	1 285	
ESP	ANF/8C3411	Rana pescatrice	VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (CE)	1 629		1 576	1 574,3		99,9	2	1 629	1 631	
ESP	HKE/8ABDE.	Nasello	VIIla, b, d, e	5 052		7 997	7 468,6	23,4	93,7	505	6 062	6 567	
ESP	HKE/8C3411	Nasello	VIIIc, IX, X COPACE 34.1.1 (CE)	4 263		4 263	4 256,1		99,8	7	3 922	3 929	
ESP	JAX/578/14	Sugarello	Vb (CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV	13 396		1 196	1 049,7		87,8	120	13 422	13 542	
ESP	JAX/8C9.	Sugarello	VIIIc, IX	29 587		31 087	31 052,2		99,9	35	29 587	29 622	
ESP	LEZ/07.	Rombo giallo	VII	5 490		6 249	5 571,4		89,2	625	5 490	6 115	
ESP	LEZ/8ABDE.	Rombo giallo	VIIla,b,d,e	1 176		1 307	420,1		32,1	131	1 176	1 307	

Codice paese	Codice stock	Specie	Zona	Quantità iniziale	Margine	Quantità modificata 2006	Catture 2006	Catture CS (*) 2006	% quantità modificata	Riparti 2007	Quantità iniziale 2007	Quantità rivista 2007	Nuovo codice
ESP	LEZ/8C3411	Rombo giallo	VIIIc, IX, X	1 171		1 199	931,9		77,7	120	1 330	1 450	
ESP	NEP/07.	Scampo	VII	1 290		1 102	875,8		79,5	110	1 509	1 619	
ESP	NEP/08C.	Scampo	VIIIc	140		134	88,5		66,0	13	126	139	
ESP	NEP/5BC6.	Scampo	Vb (CE), VI	36		32	1,1		3,4	3	40	43	
ESP	NEP/8ABDE.	Scampo	VIIIa,b,d,e	242		6	3,0		50,0	1	259	260	
ESP	NEP/9/3411	Scampo	IX, X, COPACE 34.1.1 (CE)	122		136	104,6		76,9	14	109	123	
ESP	WHB/1X14	Melù	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (acque comunitarie e internazionali)	44 533		4 048	4 026,2		99,5	22	36 119	36 141	
ESP	WHB/8C3411	Melù	VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (CE)	46 795		57 533	44 405,0		77,2	5 753	37 954	43 707	
EST	HER/03D.RG	Aringa	Sottodivisione 28.1	18 472		18 472	11 924,4		64,6	1 847	17 317	19 164	
FIN	HER/30/31.	Aringa	Sottodivisioni 30-31	75 099		77 099	67 873,5		88,0	7 710	75 099	82 809	
FRA	ANF/07.	Rana pescatrice	VII	15 688		16 285	11 325,8		69,5	1 629	16 651	18 280	
FRA	ANF/561214	Rana pescatrice	Vb (CE), VI, XII, XIV	2 073		2 280	1 399,7		61,4	228	2 280	2 508	
FRA	ANF/8ABDE.	Rana pescatrice	VIIIa, b, d, e	6 325		6 189	5 487,9		88,7	619	6 714	7 333	
FRA	ANF/8C3411	Rana pescatrice	VIIIc, IX, X, COPACE 3411	2		53	51,2		96,6	2	2	4	
FRA	COD/07A.	Merluzzo bianco	VIIa	67		75	17,2		22,9	8	54	62	
FRA	COD/561214	Merluzzo bianco	Vb (CE), VI, XII, XIV	97		119	109,5		92,0	10	78	88	
FRA	COD/7X7A34	Merluzzo bianco	VIIIb-k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (CE)	4 053		4 305	3 044,8		70,7	431	3 377	3 808	
FRA	HAD/5BC6A.	Eglefino	Vb, VIa (CE)	862		896	304,4		34,0	90	738	828	
FRA	HAD/6B1214	Eglefino	VIIb, XII, XIV	66		62	0,1		0,2	6	509	515	
FRA	HER/5B6ANB	Aringa	Vb, VIaN (CE), VIIb	705		730	704,4		96,5	26	705	731	
FRA	HER/7G-K.	Aringa	VIIg, h, j, k	682		691	683,8		99,0	7	580	587	
FRA	HKE/2AC4-C	Nasello	IIa(CE), IV (CE)	197		199	137,0		68,8	20	237	257	
FRA	HKE/571214	Nasello	Vb (CE), VI, VII, XII, XIV	11 206		9 919	6 189,5		62,4	992	13 448	14 440	

Codice paese	Codice stock	Specie	Zona	Quantità iniziale	Margine	Quantità modificata 2006	Catture 2006	Catture CS (*) 2006	% quantità modificata	Ripporti 2007	Quantità iniziale 2007	Quantità rivista 2007	Nuovo codice
FRA	HKE/8ABDE.	Nasello	VIIa, b, d, e	11 345		9 371	3 773,7		40,3	937	13 612	14 549	
FRA	HKE/8C3411	Nasello	VIIIc, IX, X COPACE 34.1.1 (CE)	409		153	136,8		89,4	15	376	391	
FRA	JAX/578/14	Sugarello	Vb (CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV	6 482		15 445	12 424,9		80,4	1 545	6 494	8 039	
FRA	JAX/8C9.	Sugarello	VIIIc, IX	377		377	29,8		7,9	38	377	415	
FRA	LEZ/07.	Rombo giallo	VII	6 663		7 256	2 080,9		28,7	726	6 663	7 389	
FRA	LEZ/8ABDE.	Rombo giallo	VIIIa, b, d, e	949		1 058	590,2		55,8	106	949	1 055	
FRA	LEZ/8C3411	Rombo giallo	VIIIc, IX, X	59		63	27,8		44,1	6	66	72	
FRA	NEP/07.	Scampo	VII	5 228		5 803	2 857,3		49,2	580	6 116	6 696	
FRA	NEP/08C.	Scampo	VIIIc	6		28	20,9		74,6	3	5	8	
FRA	NEP/2AC4-C	Scampo	IIa(CE), IV (CE)	43		43	0,0		0,0	4	40	44	
FRA	NEP/5BC6.	Scampo	Vb (CE), VI	143		150	0,2		0,1	15	161	176	
FRA	NEP/8ABDE.	Scampo	VIIIa, b, d, e	3 788		3 479	3 295,9		94,7	183	4 061	4 244	
FRA	PLE/07A.	Passera di mare	VIIa	18		20	2,4		12,0	2	21	23	
FRA	PLE/7DE.	Passera di mare	VIIId, e	2 810		2 991	1 689,6		56,5	299	2 755	3 054	
FRA	PLE/7FG.	Passera di mare	VIIIf, g	213		163	100,2		61,5	16	104	120	
FRA	POK/561214	Merluzzo carbonaro	Vb (CE), VI, XII, XIV	7 930		9 043	6 280,5		69,5	904	7 930	8 834	
FRA	SOL/07A.	Sogliola	VIIa	6		7	0,7		10,0	1	5	6	
FRA	SOL/07D.	Sogliola	VIIId	3 080		3 420	1 823,0		53,3	342	3 349	3 691	
FRA	SOL/24.	Sogliola	II, IV (CE)	291		692	593,7		85,8	69	249	318	
FRA	SOL/7FG.	Sogliola	VIIIf, g	59		83	70,2		84,6	8	56	64	
FRA	WHB/1X14	Melù	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (acque comunitarie e internazionali)	36 556		32 728	16 387,0		50,1	3 273	29 649	32 922	
FRA	WHG/07A.	Merlano	VIIa	15		17	4,2		24,7	2	13	15	
FRA	WHG/561214	Merlano	Vb (CE), VI, XII, XIV	166		180	5,8		3,2	18	124	142	
FRA	WHG/7X7A.	Merlano	VIIb-k	11 964		13 326	8 236,1		61,8	1 333	11 964	13 297	

Codice paese	Codice stock	Specie	Zona	Quantità iniziale	Margine	Quantità modificata 2006	Catture 2006	Catture CS (*) 2006	% quantità modificata	Riparti 2007	Quantità iniziale 2007	Quantità rivista 2007	Nuovo codice
GBR	ANF/07.	Rana pescatrice	VII	4 757		4 904	3 553,2	44,4	73,4	490	5 050	5 540	
GBR	ANF/561214	Rana pescatrice	Vb (CE), VI, XII, XIV	1 442		1 819	1 424,5		78,3	182	1 586	1 768	
GBR	COD/07A.	Merluzzo bianco	VIIa	527		1 028	586,5		57,1	103	421	524	
GBR	COD/561214	Merluzzo bianco	Vb (CE), VI, XII, XIV	368		456	359,3		78,8	46	294	340	
GBR	COD/7X7A34	Merluzzo bianco	VIIb-k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (CE)	439		689	618,2		89,7	69	366	435	
GBR	HAD/5BC6A.	Eglefino	Vb, VIIa (CE)	6 294		6 951	4 933,3		71,0	695	5 392	6 087	
GBR	HAD/6B1214	Eglefino	VIIb, XII, XIV	481		481	439,7		91,4	41	3 721	3 762	
GBR	HER/07A/MM	Aringa	VIIa	3 550		4 238	3 821,3		90,2	417	3 550	3 967	
GBR	HER/7G-K.	Aringa	VIIg, h, j, k	14		16	5,0		31,3	2	12	14	
GBR	HKE/2AC4-C	Nasello	IIa(CE), IV (CE)	278		327	316,2		96,7	11	333	344	
GBR	HKE/571214	Nasello	Vb (CE), VI, VII, XII, XIV	4 424		3 850	2 854,8	42,3	75,2	385	5 309	5 694	
GBR	JAX/578/14	Sugarello	Vb (CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV	13 266		11 301	10 514,4		93,0	787	13 292	14 079	
GBR	LEZ/07.	Rombo giallo	VII	2 624		2 918	1 602,6		54,9	292	2 624	2 916	
GBR	NEP/07.	Scampo	VII	7 052		7 925	6 584,8		83,1	793	8 251	9 044	
GBR	NEP/2AC4-C	Scampo	IIa(CE), IV (CE)	24 380		24 432	20 861,1		85,4	2 443	22 644	25 087	
GBR	NEP/5BC6.	Scampo	Vb (CE), VI	17 257		18 505	13 569,5		73,3	1 851	19 415	21 266	
GBR	PLE/07A.	Passera di mare	VIIa	485	73	634	338,9		47,9	63	558	621	
GBR	PLE/7DE.	Passera di mare	VIIId, e	1 498		1 644	1 498,0		91,1	146	1 469	1 615	
GBR	PLE/7FG.	Passera di mare	VIIIf, g	112		119	86,8		72,9	12	54	66	
GBR	POK/561214	Merluzzo carbonaro	Vb (CE), VI, XII, XIV	3 592		4 002	2 609,8		65,2	400	3 592	3 992	
GBR	SAN/2A3A4.	Cicerello	IIa (CE), IIIa, IV (CE)	0		6 186	677,9		11,0	619		619	
GBR	SOL/07A.	Sogliola	VIIa	213		226	70,0		31,0	23	181	204	
GBR	SOL/07D.	Sogliola	VIIId	1 100		1 215	659,6		54,3	122	1 196	1 318	

Codice paese	Codice stock	Specie	Zona	Quantità iniziale	Margine	Quantità modificata 2006	Catture 2006	Catture CS (*) 2006	% quantità modificata	Riporti 2007	Quantità iniziale 2007	Quantità rivista 2007	Nuovo codice
GBR	SOL/07E.	Sogliola	VIIe	553		566	563,7		99,6	2	529	531	
GBR	SOL/24.	Sogliola	II, IV (CE)	749		1 262	897,5		71,1	126	639	765	
GBR	SOL/7EG.	Sogliola	VIIif, g	267		274	231,9		84,6	27	251	278	
GBR	WHB/1X14	Melù	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (acque comunitarie e internazionali)	68 161		80 179	78 429,1		97,8	1 750	55 283	57 033	
GBR	WHG/07A.	Merlano	VIIa	169		189	21,9		11,6	19	144	163	
GBR	WHG/561214	Merlano	Vb (CE), VI, XII, XIV	780		872	179,3		20,6	87	585	672	
GBR	WHG/7X7A.	Merlano	VIIb-k	2 140		2 289	479,0		20,9	229	2 140	2 369	
IRL	ANF/07.	Rana pescatrice	VII	2 005		3 005	2 962,7		98,6	42	2 128	2 170	
IRL	ANF/561214	Rana pescatrice	Vb (CE), VI, XII, XIV	469		524	417,0		79,6	52	516	568	
IRL	BLI/67-	Molva azzurra	VI, VII (acque comunitarie e internazionali)	9		5	4,3		86,0	1	7	8	
IRL	BSF/56712-	Pesce sciabola nero	V, VI, VII, XII (acque comunitarie e internazionali)	87		87	73,5		84,5	9	87	96	
IRL	COD/07A.	Merluzzo bianco	VIIa	1 204		803	273,4		34,0	80	963	1 043	
IRL	COD/561214	Merluzzo bianco	Vb (CE), VI, XII, XIV	138		102	40,9		40,1	10	110	120	
IRL	COD/7X7A34	Merluzzo bianco	VIIb-k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (CE)	818		901	869,4		96,5	32	775	807	
IRL	DWS/12-	Squali pelagici	XII (acque comunitarie e internazionali)	10		10	0,0		0,0	1	4	5	
IRL	DWS/56789-	Squali pelagici	V, VI, VII, VIII, IX (acque comunitarie e internazionali)	448		448	112,6		25,1	45	164	209	
IRL	GFB/567-	Musdee	V, VI, VII (acque comunitarie e internazionali)	260		160	90,5		56,6	16	260	276	
IRL	HAD/5BC6A.	Eglefino	Vb, VIIa (CE)	615		675	521,4		77,2	68	1 037	1 105	
IRL	HAD/6B1214	Eglefino	VIIb, XII, XIV	47		47	40,7		86,6	5	363	368	
IRL	HER/07A/MM	Aringa	VIIa	1 250		687	580,6		84,5	69	1 250	1 319	
IRL	HER/5B6ANB	Aringa	Vb, VIIaN (CE), VIIb	5 036		4 242	4 225,7		99,6	16	5 036	5 052	

Codice paese	Codice stock	Specie	Zona	Quantità iniziale	Margine	Quantità modificata 2006	Catture 2006	Catture CS (*) 2006	% quantità modificata	Riporti 2007	Quantità iniziale 2007	Quantità rivista 2007	Nuovo codice
IRL	HER/6AS7BC	Aringa	VlaS, VIIbc	14 000		15 046	14 932,5		99,2	114	12 600	12 714	
IRL	HER/7G-K	Aringa	VIIg, h, j, k	9 549		10 421	8 654,5		83,0	1 042	8 117	9 159	
IRL	HKE/571214	Nasello	Vb (CE), VI, VII, XII, XIV	1 358		1 362	1 101,1		80,8	136	1 629	1 765	
IRL	JAX/578/14	Sugarello	Vb (CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV	31 934		29 440	26 823,2		91,1	2 617	31 996	34 613	
IRL	LEZ/07.	Rombo giallo	VII	3 029		3 348	1 746,2		52,2	335	3 029	3 364	
IRL	NEP/07.	Scampo	VII	7 928		8 077	6 220,5		77,0	808	9 277	10 085	
IRL	NEP/5BC6.	Scampo	Vb (CE), VI	239		258	132,1		51,2	26	269	295	
IRL	ORY/06-	Pesce specchio atlantico	VI (acque comunitarie e internazionali)	10		10	1,2		12,0	1	6	7	
IRL	ORY/07-	Pesce specchio atlantico	VII (acque comunitarie e internazionali)	255		245	37,2		15,2	25	43	68	
IRL	PLE/07A.	Passera di mare	VIIa	1 051		348	176,1		50,6	35	1 209	1 244	
IRL	PLE/7FG.	Passera di mare	VIIIf, g	33		51	47,5		93,1	4	201	205	
IRL	POK/561214	Merluzzo carbonaro	Vb (CE), VI, XII, XIV	467		467	243,1		52,1	47	467	514	
IRL	RNG/5B67-	Granatiere	Vb, VI, VIII (acque comunitarie e internazionali)	341		241	141,3		58,6	24	299	323	
IRL	RNG/8X14-	Granatiere	VIII, IX, X, XII, XIV (acque comunitarie e internazionali)	10		10	0,0		0,0	1	9	10	
IRL	SBR/678-	Occhialone	VI, VII, VIII (acque comunitarie e internazionali)	9		9	0,0		0,0	1	9	10	
IRL	SOL/07A.	Sogliola	VIIa	117		122	82,5		67,6	12	99	111	
IRL	SOL/7FG.	Sogliola	VIIIf, g	30		40	35,8		89,5	4	28	32	
IRL	USK/567-	Brosmio	V, VI, VII (acque comunitarie e internazionali)	34		24	14,5		60,4	2	27	29	USK/567EI.
IRL	WHB/1X14	Melù	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (acque comunitarie e internazionali)	40 677		60 979	52 185,0		85,6	6 098	32 992	39 090	
IRL	WHG/07A.	Merlano	VIIa	252		271	55,3		20,4	27	213	240	
IRL	WHG/561214	Merlano	Vb (CE), VI, XII, XIV	406		454	298,3		65,7	45	305	350	
IRL	WHG/7X7A.	Merlano	VIIb-k	5 544		5 783	4 557,1		78,8	578	5 544	6 122	

Codice paese	Codice stock	Specie	Zona	Quantità iniziale	Margine	Quantità modificata 2006	Catture 2006	Catture CS (*) 2006	% quantità modificata	Riporti 2007	Quantità iniziale 2007	Quantità rivista 2007	Nuovo codice
LTU	JAX/578/14	Sugarello	Vb (CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV	0		7 570	6 810,2		90,0	757	0	757	
LTU	WHB/1X14	Melù	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (acque comunitarie e internazionali)	0		5 110	4 635,7		90,7	474	0	474	
NLD	ANF/07.	Rana pescatrice	VII	317		17	16,2		95,3	1	336	337	
NLD	ANF/561214	Rana pescatrice	Vb (CE), VI, XII, XIV	162		37	0,0		0,0	4	178	182	
NLD	COD/7X7A34	Merluzzo bianco	VIIb-k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (CE)	34		27	11,2		41,5	3	28	31	
NLD	HER/5B6ANB	Aringa	Vb, VIaN (CE), VIIb	3 727	95,4	6 725	6 622,5		97,1	198	3 727	3 925	
NLD	HER/6AS7BC	Aringa	VIaS, VIIb, c	1 400		652	636,1		97,6	16	1 260	1 276	
NLD	HER/7G-K.	Aringa	VIIg, h, j, k	682		547	517,1		94,5	30	580	610	
NLD	HKE/2AC4-C	Nasello	IIa (CE), IV (CE)	51		51	35,6		69,8	5	61	66	
NLD	JAX/578/14	Sugarello	Vb (CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV	46 801		48 852	42 607,0		87,2	4 885	46 891	51 776	
NLD	NEP/2AC4-C	Scampo	IIa (CE), IV (CE)	758		1 127	981,3		87,1	113	704	817	
NLD	PLE/7DE.	Passera di mare	VIIId, e	0		20	16,1		80,5	2	0	2	
NLD	SOL/24.	Sogliola	II, IV (CE)	13 143		13 805	8 277,5		60,0	1 381	11 226	12 607	
NLD	WHB/1X14	Melù	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (acque comunitarie e internazionali)	64 053		105 905	94 678,5	788,2	90,1	10 438	51 951	62 389	
NLD	WHG/7X7A.	Merlano	VIIb-k	97		215	130,8		60,8	22	97	119	
POL	COD/3BC+24	Merluzzo bianco	Sottodivisioni 22-24 (acque comunitarie)	3 317		1 685	799,7		47,5	169	3 118	3 287	

(\*) Condizione speciale.

## ALLEGATO II

## DETRAZIONI DAI CONTINGENTI 2007

Paese	Specie	Zona	Nome della specie	Nome della zona	San-zioni	Quantità modificata 2006	Margine	Totale quantità modificata 2006	Catture CS (*) 2006	Catture 2006	Totale catture 2006	%	Detrazioni	Quantità iniziale 2007	Quantità rivista 2007
DEU	ANF	04-N.	Rana pescatrice	IV (acque norvegesi)	sì	22,0	0,0	22,0	0,0	23,40	23,40	106,4	-1,4	432	431
DEU	COD	03AN.	Merluzzo bianco	Kattegat	sì	75,0	0,0	75,0	0,0	78,90	78,90	105,2	-3,9	57	53
DEU	HAD	2AC4.	Egelfino	Ila (acque comunitarie), IV	sì	752,0	0,0	752,0	0,0	757,00	757,00	100,7	-5,0	2 180	2 175
DEU	HER	4CXB7D	Aringa	IV c, VII d	sì	7 245	0,0	7 245	0,0	7 553,20	7 553,20	104,3	-308,2	441	133
DEU	HER	1/2.	Aringa	Acque comunitarie, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II	sì	9 959	0,0	9 959	0,0	9 963,50	9 963,50	100,0	-4,5	4 200	4 196
DEU	HER	3D-R31	Aringa	Sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32	sì	3 234	0,0	3 234	0,0	3 583,20	3 583,20	110,8	-351,8	774	422
DEU	HKE	3A/BCD	Nasello	IIIa, IIIb, c, d (acque comunitarie)	sì	7	0,0	7	0,0	7,80	7,80	111,4	-0,8	0	-1
DEU	NOP	2A3A4.	Busbana norvegese	Ila (acque comunitarie), IIIa, IV (acque comunitarie)	sì	13,0	0,0	13,0	0,0	33,50	33,50	257,7	-20,5	0	-21
DEU	POK	2A34.	Merluzzo carbonaro	Ila (acque comunitarie), IIIa, IIIb, c, d (acque comunitarie), IV	sì	14 519,0	0,0	14 519,0	0,0	14 555,50	14 555,50	100,3	-36,5	12 906	12 870
DNK	PLE	03AN.	Passera di mare	Skagerrak	sì	6 150,0	0,0	6 150,0	0,0	6 333,30	6 333,30	103,0	-183,3	6 617	6 434
ESP	ANF	07.	Rana pescatrice	VII	sì	2 013,0	0,0	2 013,0	0,0	2 028,40	2 028,40	100,8	-15,4	1 031	1 016
ESP	BLI	67-	Molva azzurra	VI, VII (acque comunitarie e internazionali)	no	79,0	0,0	79,0	0,0	91,40	91,40	115,7	-12,4	83	71
ESP	MAC	2CX14-	Sgombro	Ila (acque non comunitarie), Vb (acque comunitarie) VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV	sì	20,0	1 337,1	1 357,1	0,0	1 475,20	1 475,20	108,7	-118,1	20	-98
ESP	MAC	8C3411	Sgombro	VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1	sì	15 217,0	0,0	15 217,0	1 337,1	13 882,70	15 219,80	100,0	-2,8	24 405	24 402
ESP	POK	7X1034	Merluzzo carbonaro	VII, VIII, IX, X COPACE 34.1.1	sì	20,0	0,0	20,0	0,0	20,70	20,70	103,5	-0,7	0	-1
ESP	RED	51214	Scorfano di Norvegia	V, XII, XIV	sì	1 498,0	0,0	1 498,0	0,0	1 547,90	1 547,90	103,3	-49,9	749	699
ESP	WHG	7X7A.	Merlano	VIIb-k	sì	85,0	0,0	85,0	0,0	87,10	87,10	102,5	-2,1	0	-2
FRA	GFB	89-	Musdee	VIII, IX (acque comunitarie e internazionali)	no	31,0	0,0	31,0	0,0	34,90	34,90	112,6	-3,9	15	11
FRA	HER	4CXB7D	Aringa	IVc, VIId	sì	13 437,0	0,0	13 437,0	0,0	13 762,90	13 762,90	102,4	-325,9	9 014	8 688
FRA	SOL	8AB.	Sogliola	VIIIa, b	sì	3 625,0	0,0	3 625,0	0,0	3 764,20	3 764,20	103,8	-139,2	4 162	4 023

Paese	Specie	Zona	Nome della specie	Nome della zona	Sanzioni	Quantità modificata 2006	Margine	Totale quantità modificata 2006	Catture CS (*) 2006	Catture 2006	Totale catture 2006	%	Detrazioni	Quantità iniziale 2007	Quantità rivista 2007
GBR	BLI	67-	Molva azzurra	VI, VII (acque comunitarie e internazionali)	no	422,0	0,0	422,0	0,0	470,40	470,40	111,5	-48,4	482	434
GBR	MAC	2AC4	Sgombro	IIa (acque comunitarie), IIIa, IIIb, c, d (acque comunitarie), IV	sì	424,0	31 876,1	32 300,1	0,0	32 359,60	32 359,60	100,2	-59,5	1 092	1 033
LTU	MAC	2CX14-	Sgombro	II (acque non comunitarie), Vb (acque comunitarie), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV	sì	47,0	0,0	47,0	0,0	92,40	92,40	196,6	-45,4	100	55
PRT	ANF	8C4311	Rana pescatrice	VIIIc, IX, X [COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)]	sì	310,0	0,0	310,0	0,0	319,40	319,40	103,0	-9,4	324	315
PRT	HKE	8C3411	Nasello	VIIIc, IX, X [COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)]	sì	2 202,0	0,0	2 202,0	0,0	2 291,90	2 291,90	104,1	-89,9	1 830	1 740

(\*) CS = condizione speciale.

**REGOLAMENTO (CE) N. 610/2007 DELLA COMMISSIONE****del 1° giugno 2007****che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 10****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione <sup>(2)</sup> sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 14 settembre 2002.
- (2) Il 20 luglio 2006 l'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ha pubblicato l'interpretazione IFRIC 10 *Bilanci intermedi e riduzione durevole di valore* (di seguito «IFRIC 10»). L'IFRIC 10 chiarisce che le perdite per riduzione durevole di valore rilevate per l'avviamento e talune attività finanziarie (investimenti in strumenti rappresentativi di capitale classificati come «disponibili per la vendita» e strumenti rappresentativi di capitale non quotati iscritti al costo) in un bilancio intermedio non devono essere stornate in bilanci successivi intermedi o annuali. L'interpretazione era necessaria a causa di un apparente conflitto tra i requisiti dell'International Accounting Standard (IAS) 34 *Bilanci Intermedi* e quelli dello IAS 36 *Riduzione durevole di valore delle attività* e le disposizioni in materia di riduzione durevole di valore di talune attività finanziarie dello IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*.

- (3) La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dell'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che l'IFRIC 10 soddisfa i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1725/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Nell'allegato al regolamento (CE) n. 1725/2003 viene inserita l'interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 10 *Bilanci intermedi e riduzione durevole di valore*, il cui testo figura all'allegato del presente regolamento.*Articolo 2*

Le imprese applicano l'IFRIC 10 di cui all'allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro esercizio finanziario 2007, salvo se il loro esercizio comincia in novembre o dicembre, nel qual caso applicano l'IFRIC 10 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro esercizio finanziario 2006.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2007.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 261 del 13.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1329/2006 (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 3).

## ALLEGATO

## INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD (IFRS)

---

«IFRIC 10	Interpretazione IFRIC 10 <i>Bilanci intermedi e riduzione durevole di valore</i> »
-----------	--

---

**INTERPRETAZIONE IFRIC 10*****Bilanci intermedi e riduzione durevole di valore*****Riferimenti**

- IAS 34 *Bilanci intermedi*
- IAS 36 *Riduzione durevole di valore delle attività*
- IAS 39 *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*

**Premessa**

1. L'entità è tenuta a verificare l'avviamento per riduzione durevole di valore a ciascuna data di riferimento del bilancio, a verificare gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale e in attività finanziarie iscritte al costo per riduzione durevole di valore a ciascuna data di riferimento del bilancio e, se necessario, a rilevare una perdita per riduzione di valore a tali date conformemente allo IAS 36 e allo IAS 39. Tuttavia, ad una successiva data di riferimento del bilancio o dello stato patrimoniale, le condizioni possono essere talmente cambiate che se la verifica fosse stata effettuata solo a tale data la perdita per riduzione durevole di valore sarebbe stata inferiore o non sarebbe sussistita. La presente Interpretazione fornisce indicazioni in merito al fatto se tali perdite per riduzione durevole di valore debbano mai essere stornate.
2. La presente Interpretazione ha per oggetto l'interazione tra le disposizioni dello IAS 34 e la rilevazione delle perdite per riduzione durevole di valore sull'avviamento di cui allo IAS 36 e su talune attività finanziarie di cui allo IAS 39, e l'effetto di tale interazione sui successivi bilanci intermedi e annuali.

**Problema**

3. Il paragrafo 28 dello IAS 34 prevede che l'entità applichi nei suoi bilanci intermedi gli stessi principi contabili applicati nel bilancio annuale. Esso stabilisce altresì che «la periodicità dell'informativa dell'entità (annuale, semestrale, trimestrale) non deve influenzare la determinazione dei suoi risultati annuali. Per raggiungere tale obiettivo, la determinazione dei risultati intermedi deve essere fatta con riferimento alla data di chiusura del periodo intermedio».
4. Il paragrafo 124 dello IAS 36 stabilisce che «una perdita per riduzione durevole di valore rilevata per l'avviamento non deve essere eliminata in un esercizio successivo».
5. Il paragrafo 69 dello IAS 39 stabilisce che «le perdite per riduzione di valore rilevate a conto economico per un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale classificato come disponibile per la vendita non devono essere stornate con effetto rilevato nel conto economico».
6. Il paragrafo 66 dello IAS 39 stabilisce che le perdite per riduzione di valore per attività finanziarie iscritte al costo, [ad esempio una perdita per riduzione di valore su uno strumento non quotato rappresentativo di capitale che non è valutato al «fair value» (valore equo) perché il suo fair value non può essere valutato attendibilmente] non devono essere stornate.
7. La presente interpretazione affronta la seguente questione:

Dovrebbe l'entità stornare le perdite per riduzione durevole di valore rilevate in un periodo intermedio sull'avviamento e sugli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale e in attività finanziarie iscritte al costo, nel caso in cui una perdita non sarebbe stata rilevata, o sarebbe stata rilevata una perdita inferiore, se la verifica fosse stata effettuata solo alla successiva data di bilancio?

**Interpretazione**

8. L'entità non deve stornare una perdita per riduzione durevole di valore rilevata in un precedente periodo intermedio sull'avviamento ovvero su un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale o in un'attività finanziaria iscritta al costo.
9. L'entità non deve estendere questa interpretazione per analogia ad altre situazioni di potenziale conflitto tra lo IAS 34 ed altri principi.

**Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie**

10. L'entità deve applicare la presente interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° novembre 2006 o da data successiva. È incoraggiata un'applicazione anticipata. Se l'entità applica la presente interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1° novembre 2006, tale fatto deve essere indicato. L'entità deve applicare la presente interpretazione all'avviamento prospetticamente a partire dalla data in cui applica per la prima volta lo IAS 36; essa deve applicare la presente interpretazione agli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale o in attività finanziarie iscritte al costo prospetticamente a partire dalla data in cui ha applicato per la prima volta i criteri di valutazione dello IAS 39.

## REGOLAMENTO (CE) N. 611/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 2007

**che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 11**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione<sup>(2)</sup> sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 14 settembre 2002.
- (2) Il 2 novembre 2006 l'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ha pubblicato l'Interpretazione IFRIC 11 IFRS 2 — Operazioni con azioni proprie e del gruppo (di seguito «IFRIC 11»). L'IFRIC 11 indica come applicare l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 Pagamenti basati su azioni agli accordi di pagamento basato su azioni aventi per oggetto strumenti rappresentativi del capitale proprio di un'entità o strumenti rappresentativi del capitale di un'altra entità dello stesso gruppo (ad esempio strumenti rappresentativi del capitale della controllante). L'interpretazione era necessaria poiché a tutt'oggi non vi era alcuna indicazione su come contabilizzare nel bilancio di un'entità accordi di pagamento basato su azioni nell'ambito dei quali l'entità riceve beni o servizi come compenso per titoli rappresentativi del capitale della sua controllante.
- (3) La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dell'European Financial Reporting Advisory Group

(EFRAG) ha confermato che l'IFRIC 11 soddisfa i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

- (4) Il regolamento (CE) n. 1725/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato al regolamento (CE) n. 1725/2003 è inserita l'Interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 11 IFRS 2 — Operazioni con azioni proprie e del gruppo, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Le imprese applicano l'IFRIC 11 di cui all'allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro esercizio finanziario 2008, salvo se il loro esercizio comincia in gennaio o febbraio, nel qual caso applicano l'IFRIC 11 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro esercizio finanziario 2009.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2007.

Per la Commissione

Charlie MCCREEVY

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 261 del 13.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1329/2006 (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 3).

## ALLEGATO

## INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD (IFRS)

---

«IFRIC 11	Interpretazione IFRIC 11 IFRS 2 — <i>Operazioni con azioni proprie e del gruppo</i> »
-----------	---

---

## INTERPRETAZIONE IFRIC 11

**IFRS 2 — Operazioni con azioni proprie e del gruppo****Riferimenti**

- IAS 8 *Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori*
- IAS 32 *Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio*
- IFRS 2 *Pagamenti basati su azioni*

**Problemi**

1. La presente Interpretazione affronta due problemi. Il primo è se le seguenti operazioni debbano essere contabilizzate come regolate con strumenti rappresentativi di capitale o per cassa in base a quanto previsto dall'IFRS 2:
  - a) un'entità assegna a propri dipendenti diritti su strumenti rappresentativi di capitale dell'entità medesima (ad esempio opzioni su azioni) e sceglie di acquistare, o è tenuta ad acquistare, gli strumenti rappresentativi di capitale (ovvero le azioni proprie) da un terzo per assolvere i propri obblighi nei confronti dei suoi dipendenti; e
  - b) un'entità o suoi azionisti assegnano diritti su strumenti rappresentativi di capitale dell'entità medesima (ad esempio opzioni su azioni) a dipendenti dell'entità e gli azionisti dell'entità forniscono gli strumenti rappresentativi di capitale necessari.
2. Il secondo problema riguarda gli accordi di pagamento basato su azioni ai quali partecipano due o più entità appartenenti allo stesso gruppo. Ad esempio, dipendenti di una controllata ricevono diritti su strumenti rappresentativi di capitale della controllante come compenso per i servizi forniti alla controllata. Il paragrafo 3 dell'IFRS 2 prevede che:

ai fini del presente IFRS, i trasferimenti di strumenti rappresentativi di capitale di una entità da parte dei propri azionisti a favore di terzi che hanno fornito beni o servizi all'entità (compresi i dipendenti), sono operazioni con pagamento basato su azioni, a meno che il trasferimento non abbia palesemente motivi diversi dal pagamento di beni o servizi forniti all'entità. Ciò si applica anche ai trasferimenti di strumenti rappresentativi di capitale della controllante dell'entità, o di un'altra entità appartenente allo stesso gruppo, a favore di terzi che hanno fornito beni o servizi all'entità. *(Corsivo aggiunto)*

Tuttavia l'IFRS 2 non indica come tali operazioni debbano essere contabilizzate nel bilancio individuale o separato di ciascuna entità del gruppo.
3. Pertanto, il secondo problema riguarda i seguenti accordi di pagamento basato su azioni:
  - a) una controllante assegna diritti su strumenti rappresentativi del proprio capitale direttamente a dipendenti della sua controllata: la controllante (non la controllata) ha l'obbligo di fornire ai dipendenti della controllata gli strumenti rappresentativi di capitale necessari; e
  - b) una controllata assegna diritti su strumenti rappresentativi di capitale della sua controllante ai suoi dipendenti: la controllata ha l'obbligo di fornire ai suoi dipendenti gli strumenti rappresentativi di capitale necessari.
4. La presente Interpretazione chiarisce come gli accordi di pagamento basato su azioni di cui al paragrafo 3 debbano essere contabilizzati nel bilancio della controllata che riceve servizi dai dipendenti.
5. Vi può essere un accordo tra una controllante e la sua controllata in base al quale la controllata è tenuta a pagare la controllante per la fornitura degli strumenti rappresentativi di capitale ai dipendenti. La presente Interpretazione non indica come contabilizzare tali accordi di pagamento intra-gruppo.
6. Pur essendo incentrata sulle operazioni con i dipendenti, la presente Interpretazione si applica anche ad analoghe operazioni con pagamento basato su azioni con fornitori di beni o servizi che non siano dipendenti.

**Interpretazione**

Accordi di pagamento basato su azioni aventi per oggetto strumenti rappresentativi del capitale proprio di un'entità (paragrafo 1)

7. Le operazioni con pagamento basato su azioni nell'ambito delle quali un'entità riceve servizi come compenso per strumenti rappresentativi del proprio capitale devono essere contabilizzate come operazioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, a prescindere dal fatto che l'entità scelga di acquistare, o sia tenuta ad acquistare, tali strumenti rappresentativi di capitale da un terzo per assolvere gli obblighi nei confronti dei suoi dipendenti nel quadro dell'accordo di pagamento basato su azioni. Ciò si applica inoltre indipendentemente dal fatto che:

- a) i diritti dei dipendenti sugli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità siano stati assegnati dall'entità stessa o dal suo azionista/dai suoi azionisti; o
- b) l'accordo di pagamento basato su azioni sia stato regolato dall'entità stessa o dal suo azionista/dai suoi azionisti.

Accordi di pagamento basato su azioni aventi per oggetto strumenti rappresentativi di capitale della controllante

*Una controllante assegna diritti su strumenti rappresentativi del proprio capitale a dipendenti della sua controllata [paragrafo 3, lettera a)]*

8. Purché l'accordo di pagamento basato su azioni sia contabilizzato come regolato con strumenti rappresentativi di capitale nel bilancio consolidato della controllante, la controllata deve misurare i servizi ricevuti dai suoi dipendenti conformemente alle disposizioni applicabili alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, rilevando un corrispondente incremento del patrimonio netto come apporto della controllante.
9. Una controllante può assegnare diritti su strumenti rappresentativi del proprio capitale a dipendenti delle sue controllate, a condizione che abbiano completato un determinato periodo di servizio continuato presso il gruppo. Un dipendente di una controllata può trasferirsi ad un'altra controllata durante il periodo di maturazione specificato senza che vi sia alcun effetto per i diritti del dipendente sugli strumenti rappresentativi di capitale della controllante nel quadro dell'originario accordo di pagamento basato su azioni. Ciascuna controllata deve misurare i servizi ricevuti dal dipendente con riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale alla data in cui tali diritti su strumenti rappresentativi di capitale sono stati originariamente assegnati dalla controllante, come definito nell'appendice A dell'IFRS 2, e in proporzione al periodo di maturazione durante il quale il dipendente ha lavorato per ciascuna controllata.
10. Può accadere che tale dipendente, dopo essersi trasferito da un'entità del gruppo ad un'altra, non soddisfi una condizione di maturazione diversa da una condizione di mercato, quale definita all'appendice A dell'IFRS 2, ad esempio in quanto lascia il gruppo prima di aver completato il periodo di servizio. In tal caso ciascuna controllata deve rettificare l'importo precedentemente rilevato rispetto ai servizi ricevuti dal dipendente conformemente ai principi di cui al paragrafo 19 dell'IFRS 2. Di conseguenza, se i diritti sugli strumenti rappresentativi di capitale assegnati dalla controllante non maturano per il mancato rispetto, da parte del dipendente, di una condizione di maturazione diversa da una condizione di mercato, nessun importo viene rilevato su base cumulativa per i servizi ricevuti da tale dipendente nel bilancio di alcuna controllata.

*Una controllata assegna diritti su strumenti rappresentativi di capitale della sua controllante a suoi dipendenti [paragrafo 3, lettera b)]*

11. La controllata deve contabilizzare l'operazione con i suoi dipendenti come regolata per cassa. Questa disposizione si applica indipendentemente da come la controllata ottenga gli strumenti rappresentativi di capitale per soddisfare i propri obblighi nei confronti dei suoi dipendenti.

**Data di entrata in vigore**

12. L'entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° marzo 2007 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica la presente Interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1° marzo 2007, tale fatto deve essere indicato.

**Disposizioni transitorie**

13. L'entità deve applicare la presente Interpretazione retroattivamente conformemente allo IAS 8, fatte salve le disposizioni transitorie dell'IFRS 2.

**REGOLAMENTO (CE) N. 612/2007 DELLA COMMISSIONE****del 1° giugno 2007****recante modifica del regolamento (CE) n. 596/2007 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° giugno 2007**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° giugno 2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 596/2007 della Commissione <sup>(3)</sup>.

(2) Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all'importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 596/2007.

(3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 596/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 596/2007 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2007.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 29.9.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

<sup>(3)</sup> GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 24.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

**Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 applicabili a decorrere dal 2 giugno 2007**

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione <sup>(1)</sup> (EUR/t)
1001 10 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0,00
	di media qualità	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 90 99	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 00 00	SEGALA	0,00
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	0,00
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme <sup>(2)</sup>	0,00
1007 00 90	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0,00

<sup>(1)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

<sup>(2)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

## Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

31 maggio 2007

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

	Frumento tenero (*)	Granturco	Frumento duro di alta qualità	Frumento duro di media qualità (**)	Frumento duro di bassa qualità (***)	Orzo
Borsa	Minneapolis	Chicago	—	—	—	—
Quotazione	153,89	114,21	—	—	—	—
Prezzo FOB USA	—	—	179,70	169,70	149,70	129,46
Premio sul Golfo	—	14,93	—	—	—	—
Premio sui Grandi laghi	10,58	—	—	—	—	—

(\*) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*\*) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam: 36,61 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam: 37,17 EUR/t

**REGOLAMENTO (CE) N. 613/2007 DELLA COMMISSIONE****del 1° giugno 2007****che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 19 e 20,

considerando quanto segue:

- (1) Il presidente del sistema di certificazione del processo di Kimberley ha comunicato, con circolare del 3 maggio 2007, la sua decisione di aggiungere la Liberia all'elenco dei partecipanti dal 4 maggio 2007.
- (2) Occorre quindi modificare in tal senso l'allegato II. La modifica dell'allegato II lascia impregiudicate le disposizioni specifiche del regolamento (CE) n. 234/2004 del Consiglio, del 10 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia e che abroga il regolamento (CE) n. 1030/2003 <sup>(2)</sup>.

- (3) La Germania ha informato la Commissione dei cambiamenti relativi ai dati delle sue autorità comunitarie.

- (4) Occorre quindi modificare in tal senso l'allegato III,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 2*

L'allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002 è sostituito dal testo dell'allegato 2 del presente regolamento.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 4 maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2007.

*Per la Commissione*

Benita FERRERO-WALDNER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 127/2007 della Commissione (GU L 41 del 13.2.2007, pag. 3).

<sup>(2)</sup> GU L 40 del 12.2.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1819/2006 (GU L 351 del 13.12.2006, pag. 1).

## ALLEGATO I

## «ALLEGATO II

**Elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate, di cui agli articoli 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20**

## ANGOLA

Ministry of Geology and Mines  
Rua Hochi Min  
Luanda  
Angola

## ARMENIA

Department of Gemstones and Jewellery  
Ministry of Trade and Economic Development  
Yerevan  
Armenia

## AUSTRALIA

Community Protection Section  
Australian Customs Section  
Customs House, 5 Constitution Avenue  
Canberra ACT 2601  
Australia

Minerals Development Section  
Department of Industry, Tourism and Resources  
GPO Box 9839  
Canberra ACT 2601  
Australia

## BANGLADESH

Ministry of Commerce  
Export Promotion Bureau  
Dhaka  
Bangladesh

## BIELORUSSIA

Department of Finance  
Sovetskaja Str., 7  
220010 Minsk  
Republic of Belarus

## BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources  
PI Bag 0018  
Gaborone  
Botswana

## BRASILE

Ministry of Mines and Energy  
Esplanada dos Ministérios — Bloco "U" — 3º andar  
70065 — 900 Brasília — DF  
Brazil

## CANADA

Internazionale:

Department of Foreign Affairs and International Trade  
Peace Building and Human Security Division  
Lester B Pearson Tower B — Room: B4-120  
125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2  
Canada

Per il facsimile del certificato PK canadese:

Stewardship Division  
International and Domestic Market Policy Division  
Mineral and Metal Policy Branch  
Minerals and Metals Sector  
Natural Resources Canada  
580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6  
Ottawa, Ontario  
Canada K1A 0E4

Informazioni generali:

Kimberley Process Office  
Minerals and Metals Sector (MMS)  
Natural Resources Canada (NRCan)  
10th Floor, Area A-7  
580 Booth Street  
Ottawa, Ontario  
Canada K1A 0E4

## REPUBBLICA CENTRAFRICANA

Independent Diamond Valuators (IDV)  
Immeuble SOCIM, 2<sup>ème</sup> étage  
BP 1613 Bangui  
Central African Republic

## REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Department of Inspection and Quarantine Clearance  
General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)  
9 Madiandonglu  
Haidian District, Beijing  
People's Republic of China

HONG KONG, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese

Department of Trade and Industry  
Hong Kong Special Administrative Region  
Peoples Republic of China  
Room 703, Trade and Industry Tower  
700 Nathan Road  
Kowloon  
Hong Kong  
China

## CONGO, Repubblica democratica del

Centre d'Evaluation, d'Expertise et de Certification (CEEC)  
17th floor, BCDC Tower  
30th June Avenue  
Kinshasa  
Democratic Republic of Congo

## COSTA D'AVORIO

Ministry of Mines and Energy  
BP V 91  
Abidjan  
Côte d'Ivoire

## CROAZIA

Ministry of Economy  
Zagreb  
Republic of Croatia

## COMUNITÀ EUROPEA

European Commission  
DG External Relations/A/2  
B-1049 Brussels  
Belgium

## GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)  
Diamond House,  
Kinbu Road,  
P.O. Box M. 108  
Accra  
Ghana

## GUINEA

Ministry of Mines and Geology  
BP 2696  
Conakry  
Guinea

## GUYANA

Geology and Mines Commission  
P O Box 1028  
Upper Brickdam  
Stabroek  
Georgetown  
Guyana

## INDIA

The Gem & Jewellery Export Promotion Council  
Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg  
Mumbai 400 004  
India

## INDONESIA

Directorate-General of Foreign Trade  
Ministry of Trade  
JI M.I. Ridwan Rais No 5  
Blok I Iantai 4  
Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110  
Jakarta  
Indonesia

## ISRAELE

Ministry of Industry and Trade  
P.O. Box 3007  
52130 Ramat Gan  
Israel

## GIAPPONE

United Nations Policy Division  
Foreign Policy Bureau  
Ministry of Foreign Affairs  
2-11-1, Shibakoen Minato-ku  
105-8519 Tokyo  
Japan

Mineral and Natural Resources Division  
Agency for Natural Resources and Energy  
Ministry of Economy, Trade and Industry  
1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku  
100-8901 Tokyo  
Japan

## COREA, Repubblica di

UN Division  
Ministry of Foreign Affairs and Trade  
Government Complex Building  
77 Sejong-ro, Jongro-gu  
Seoul  
Korea

Trade Policy Division  
Ministry of Commerce, Industry and Enterprise  
1 Joongang-dong, Kwacheon-City  
Kyunggi-do  
Korea

## LAOS, Repubblica popolare democratica del

Department of Foreign Trade,  
Ministry of Commerce  
Vientiane  
Laos

## LIBANO

Ministry of Economy and Trade  
Beirut  
Lebanon

## LESOTHO

Commission of Mines and Geology  
P.O. Box 750  
Maseru 100  
Lesotho

## LIBERIA

Government Diamond Office  
Ministry of Lands, Mines and Energy  
Capitol Hill  
P.O. Box 10-9024  
1000 Monrovia 10  
Liberia

## MALAYSIA

Ministry of International Trade and Industry  
Blok 10  
Komplek Kerajaan Jalan Duta  
50622 Kuala Lumpur  
Malaysia

## MAURITIUS (Maurizio)

Ministry of Commerce and Co-operatives  
Import Division  
2nd Floor, Anglo-Mauritius House  
Intendance Street  
Port Louis  
Mauritius

## NAMIBIA

Diamond Commission  
Ministry of Mines and Energy  
Private Bag 13297  
Windhoek  
Namibia

## NORVEGIA

Section for Public International Law  
Department for Legal Affairs  
Royal Ministry of Foreign Affairs  
P.O. Box 8114  
0032 Oslo  
Norway

## NUOVA ZELANDA

Certificate Issuing Authority:  
Middle East and Africa Division  
Ministry of Foreign Affairs and Trade  
Private Bag 18 901  
Wellington  
New Zealand

## Import and Export Authority:

New Zealand Customs Service  
PO Box 2218  
Wellington  
New Zealand

## FEDERAZIONE RUSSA

Gokhran of Russia  
14, 1812 Goda St.  
121170 Moscow  
Russia

## SIERRA LEONE

Ministry of Mineral Resources  
Youyi Building  
Brookfields  
Freetown  
Sierra Leone

## SINGAPORE

Ministry of Trade and Industry  
100 High Street  
#0901, The Treasury,  
Singapore 179434

## SUDAFRICA

South African Diamond Board  
240 Commissioner Street  
Johannesburg  
South Africa

## SRI LANKA

Trade Information Service  
Sri Lanka Export Development Board  
42 Nawam Mawatha  
Colombo 2  
Sri Lanka

## SVIZZERA

State Secretariat for Economic Affairs  
Export Control Policy and Sanctions  
Effingerstrasse 1  
3003 Berne  
Switzerland

## TAIWAN, PENGHU, KINMEN E MATSU, territorio doganale separato

Export/Import Administration Division  
Bureau of Foreign Trade  
Ministry of Economic Affairs  
Taiwan

## TANZANIA

Commission for Minerals  
Ministry of Energy and Minerals  
PO Box 2000  
Dar es Salaam  
Tanzania

## THAILANDIA

Ministry of Commerce  
Department of Foreign Trade  
44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi  
Muang District  
Nonthaburi 11000  
Thailand

## TOGO

Directorate General — Mines and Geology  
B.P. 356  
216, Avenue Sarakawa  
Lomé  
Togo

## UCRAINA

Ministry of Finance  
State Gemological Center  
Degtyarivska St. 38-44  
Kiev  
04119 Ukraine

International Department  
Diamond Factory "Kristall"  
600 Letiya Street 21  
21100 Vinnitsa  
Ukraine

## EMIRATI ARABI UNITI

Dubai Metals and Commodities Centre  
PO Box 63  
Dubai  
United Arab Emirates

## STATI UNITI D'AMERICA

U.S. Department of State  
2201 C St., N.W.  
Washington D.C.  
United States of America

## VENEZUELA

Ministry of Energy and Mines  
Apartado Postal No 61536 Chacao  
Caracas 1006  
Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B

La Campina — Caracas  
Venezuela

## VIETNAM

Export-Import Management Department  
Ministry of Trade of Vietnam  
31 Trang Tien  
Hanoi 10.000  
Vietnam

## ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office  
Ministry of Mines and Mining Development  
Private Bag 7709, Causeway  
Harare  
Zimbabwe»

---

## ALLEGATO II

## «ALLEGATO III

**Elenco delle autorità competenti degli Stati membri e delle loro funzioni, di cui agli articoli 2 e 19**

## BELGIO

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Énergie, Service Licence,

Italiëlei 124, bus 71  
B-2000 Antwerpen  
Tel. (32-3) 206 94 70  
Fax (32-3) 206 94 90  
E-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

In Belgio i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:

The Diamond Office  
Hovenierstraat 22  
B-2018 Antwerpen

## REPUBBLICA CECA

Nella Repubblica ceca i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:

Generální ředitelství cel  
Budějovická 7  
140 96 Praha 4  
Česká republika  
Tel. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell (420-737) 213 793  
Fax (420-2) 61 33 38 70  
E-mail: diamond@cs.mfcr.cz

## GERMANIA

In Germania i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002, incluso il rilascio dei certificati comunitari, sono di esclusiva competenza di:

Hauptzollamt Koblenz  
— Zollamt Idar-Oberstein —  
Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten  
Hauptstraße 197  
D-55743 Idar-Oberstein  
Tel. (49-6781) 56 27-0  
Fax (49-6781) 56 27-19  
E-Mail: poststelle@zabir.bfinv.de

Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 3, degli articoli 6, 9, 10, dell'articolo 14, paragrafo 3, e degli articoli 15 e 17 del presente regolamento, specie per quanto riguarda gli obblighi di informazione nei confronti della Commissione, l'autorità tedesca competente è la seguente:

Oberfinanzdirektion Koblenz  
Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung  
Vorort Außenwirtschaftsrecht  
Postfach 10 07 64  
D-67407 Neustadt/Weinstraße  
Tel. (49-6321) 89 43 49  
Fax (49-6321) 89 48 50  
E-Mail: diamond.cert@ofdko-nw.bfinv.de

REGNO UNITO

Government Diamond Office  
Global Business Group  
Room W 3.111.B  
Foreign and Commonwealth Office  
King Charles Street  
London SW1A 2AH  
Tel. (44-207) 008 6903  
Fax (44-207) 008 3905  
E-mail: GDO@gtnet.gov.uk»

---

## DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2007/32/CE DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 2007

**che modifica l'allegato VI della direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e l'allegato VI della direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 21 *quater*,vista la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21 *ter*,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 18 della direttiva 96/48/CE e dell'articolo 18 della direttiva 2001/16/CE, l'ente appaltante o il suo mandatario invita l'organismo notificato di propria scelta ad avviare la procedura di verifica «CE» di cui all'allegato VI di tali direttive.

(2) Sulla base dell'attestato di conformità emesso dall'organismo notificato e della documentazione tecnica che lo accompagna, l'ente appaltante o il suo mandatario redige una dichiarazione «CE» di verifica.

(3) Il punto 2 dell'allegato VI della direttiva 96/48/CE e il punto 2 dell'allegato VI della direttiva 2001/16/CE stabiliscono che il sottosistema viene verificato in ciascuna delle seguenti fasi: progettazione generale, struttura del sottosistema, compresi in particolare l'esecuzione dei lavori di genio civile, il montaggio dei componenti, la regolazione del tutto, e le prove del sottosistema terminato.

(4) Il concetto attuale di «prove del sottosistema terminato» non è sufficientemente chiaro e preciso. Si tratta di controllare la conformità del sottosistema alle disposizioni delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e alle altre disposizioni regolamentari che si applicano e di accertarsi che può essere messo in servizio, in particolare verificando le interfacce con i sottosistemi in condizioni di esercizio.

(5) Tuttavia vi sono delle prove che il fabbricante può effettuare sui singoli componenti di interoperabilità (CI) o sottosistemi indipendentemente dall'ambiente finale in cui il componente o il sottosistema sarà installato e utilizzato. Queste prove «indipendenti», utili e effettuate in fase finale, non dipendono dalla rete ferroviaria su cui il prodotto sarà messo in servizio.

(6) È pertanto necessario prevedere nell'allegato VI delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE la possibilità per il fabbricante di richiedere delle valutazioni preliminari (per la fase di progettazione o di produzione) che porteranno all'elaborazione di dichiarazioni intermedie di verifica (DIV) da parte dell'organismo notificato. Sulla base di tali DIV, il contraente principale o il fabbricante potranno elaborare una «dichiarazione CE di conformità intermedia del CI o del sottosistema» per le fasi corrispondenti.

(7) Le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE vanno modificate di conseguenza.

(8) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 21 della direttiva 96/48/CE del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## Articolo 1

L'allegato VI della direttiva 96/48/CE è sostituito dal testo di cui in allegato alla presente direttiva.

<sup>(1)</sup> GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 114; rettifica nella GU L 220 del 21.6.2004, pag. 40).

<sup>(2)</sup> GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/50/CE.

*Articolo 2*

L'allegato VI della direttiva 2001/16/CE è sostituito dal testo di cui in allegato alla presente direttiva.

*Articolo 3*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 2 dicembre 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 4*

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2007.

*Per la Commissione*

Jacques BARROT

*Vicepresidente*

## ALLEGATO

## «ALLEGATO VI

**PROCEDURA DI VERIFICA DEI SOTTOSISTEMI**

## 1. INTRODUZIONE

La procedura di verifica "CE" è la procedura mediante la quale un organismo notificato verifica e attesta che un sottosistema è:

- conforme alle disposizioni della direttiva,
- conforme alle altre disposizioni regolamentari derivanti dal trattato e che può essere messo in servizio.

## 2. TAPPE

La verifica del sottosistema avviene ad ognuna delle tappe seguenti:

- progettazione complessiva,
- produzione: fabbricazione del sottosistema, compresi in particolare l'esecuzione dei lavori di genio civile, il montaggio dei componenti, la regolazione del tutto,
- prove del sottosistema terminato.

Per la fase di progettazione (ivi comprese le prove del tipo) e quella di produzione il contraente principale (o il fabbricante) o il suo mandatario stabilito nella Comunità può richiedere una valutazione preliminare.

In tal caso queste valutazioni portano alle dichiarazioni intermedie di verifica (DIV) emesse dall'organismo notificato scelto dal contraente principale (o dal fabbricante). Questi a sua volta redige una "Dichiarazione CE di conformità intermedia del sottosistema" per le fasi corrispondenti.

## 3. ATTESTATO

L'organismo notificato responsabile della verifica "CE" elabora l'attestato di verifica destinato all'ente appaltante o al suo mandatario stabilito nella Comunità che a sua volta redige la dichiarazione "CE" di verifica destinata all'autorità di tutela dello Stato membro nel quale il sottosistema è installato e/o gestito.

L'organismo notificato responsabile della verifica "CE" valuta la progettazione e la produzione del sottosistema.

Se del caso, l'organismo notificato tiene conto delle "dichiarazioni intermedie di verifica" (DIV) e per emettere l'attestato CE di verifica:

- verifica quanto segue:
  - che il sottosistema sia coperto dai DIV di progettazione e produzione pertinenti rilasciati al contraente principale (o il fabbricante) se ne ha fatto richiesta all'organismo notificato per queste due fasi,
  - che il sottosistema prodotto sia conforme a tutti gli aspetti disciplinati dal DIV di progettazione rilasciato al contraente principale (o al fabbricante) se ne ha fatto richiesta all'organismo notificato solo per la fase di progettazione,
- verifica che questi soddisfino adeguatamente i requisiti della STI e valuta gli elementi di progettazione e produzione che non sono coperti dai DIV di progettazione e/o produzione rilasciati al contraente principale (o al fabbricante).

## 4. DOCUMENTAZIONE TECNICA

La documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione di verifica deve essere costituita come segue:

- per le infrastrutture: piani di esecuzione delle opere, verbali di collaudo dei lavori di scavo e di armatura, rapporti di prova e controllo delle parti in calcestruzzo ecc.,
- per gli altri sottosistemi: progettazioni di massima e di dettaglio conformi all'esecuzione, schemi degli impianti elettrici e idraulici, schemi dei circuiti di comando, descrizione dei sistemi informatici e dei sistemi automatici, istruzioni operative e di manutenzione ecc.,

- elenco dei componenti d'interoperabilità di cui all'articolo 3 incorporati nel sottosistema,
- copie delle dichiarazioni "CE" di conformità o di idoneità all'impiego di cui i detti componenti devono essere muniti a norma dell'articolo 13 della direttiva, accompagnati ove necessario dalle corrispondenti note di calcolo e da una copia dei verbali delle prove e degli esami svolti da organismi notificati sulla base delle specifiche tecniche comuni,
- se del caso, le dichiarazioni intermedie di verifica (DIV) e, in tal caso, le dichiarazioni CE di conformità intermedia del sottosistema che accompagnano l'attestato di verifica CE, ivi compreso il risultato della verifica della loro validità effettuata dall'organismo notificato,
- se del caso, attestazione dell'organismo notificato incaricato della verifica "CE" che certifichi la conformità del progetto alle disposizioni della presente direttiva, accompagnata dalle corrispondenti note di calcolo e da esso vistata, in cui sono precisate, ove necessario, le riserve formulate durante l'esecuzione dei lavori che non sono state sciolte nonché accompagnata dai rapporti di ispezione e audit svolti dall'organismo nell'ambito della sua missione, come precisato ai punti 5.3 e 5.4.

## 5. SORVEGLIANZA

- 5.1. L'obiettivo della sorveglianza "CE" è garantire che durante la realizzazione del sottosistema siano soddisfatti gli obblighi derivanti dalla documentazione tecnica.
- 5.2. L'organismo notificato incaricato di verificare la realizzazione deve avere accesso in permanenza ai cantieri, alle officine di fabbricazione, alle zone di deposito e, ove necessario, agli impianti di prefabbricazione e di prova e, più in generale, a tutti i luoghi eventualmente ritenuti necessari per l'esecuzione dei suoi incarichi. L'ente appaltante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve consegnargli o fargli pervenire tutti i documenti utili a tale effetto, in particolare i piani di esecuzione delle opere e la documentazione tecnica relativa al sottosistema.
- 5.3. L'organismo notificato incaricato di verificare la realizzazione svolge periodicamente degli audit per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva; fornisce in tale occasione un rapporto di audit ai responsabili dell'attuazione. Ciò potrebbe richiedere la sua presenza in determinate fasi delle operazioni di costruzione.
- 5.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso sul cantiere o nelle officine di fabbricazione. Nel corso di tali visite l'organismo notificato può svolgere audit completi o parziali, fornisce in tale occasione un rapporto sulla visita e, se opportuno, un rapporto di audit ai responsabili dell'attuazione.

## 6. DEPOSITO

La documentazione completa di cui al punto 4 è depositata, a sostegno dell'attestato di conformità rilasciato dall'organismo notificato incaricato della verifica del sottosistema operativo, presso l'ente appaltante o il suo mandatario stabilito nella Comunità. La documentazione è allegata alla dichiarazione "CE" di verifica che l'ente appaltante invia all'organo di tutela dello Stato membro interessato.

Una copia della documentazione deve essere conservata dall'ente appaltante per tutta la durata dell'esercizio del sottosistema. Essa deve essere inviata a qualsiasi Stato membro che ne faccia richiesta.

## 7. PUBBLICAZIONE

Ogni organismo notificato pubblica periodicamente le informazioni pertinenti concernenti:

- le domande di verifica "CE" ricevute,
- le dichiarazioni intermedie di verifica (DIV) emesse o rifiutate,
- gli attestati di verifica emessi o rifiutati.

## 8. LINGUA

La documentazione e la corrispondenza relativa alle procedure di verifica "CE" sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro dove è stabilito l'ente appaltante o il suo mandatario nella Comunità oppure in una lingua accettata da quest'ultimo.»

---

## II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

## DECISIONI

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2007

**relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un secondo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea**

(2007/376/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 71, l'articolo 80, paragrafo 2, l'articolo 133, paragrafi 1 e 5, e l'articolo 181, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

visto l'atto di adesione del 2005 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 ottobre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, a negoziare con il Messico un secondo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra <sup>(2)</sup>, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

- (2) Tali negoziati si sono conclusi in modo soddisfacente.

- (3) Il testo del secondo protocollo aggiuntivo prevede la sua applicazione provvisoria prima della sua entrata in vigore.

- (4) Fatta salva la sua conclusione in una data successiva, è opportuno firmare, a nome della Comunità e degli Stati membri, il secondo protocollo aggiuntivo,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il secondo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

Il testo del secondo protocollo aggiuntivo è accluso alla presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.

<sup>(2)</sup> GU L 276 del 28.10.2000, pag. 45.

*Articolo 2*

La Comunità europea ed i suoi Stati membri applicano a titolo provvisorio le disposizioni del secondo protocollo aggiuntivo a decorrere dalla data della sua firma, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 2007.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

W. SCHÄUBLE

---

**SECONDO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO**

**dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti messicani, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea**

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA D'ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA D'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

in seguito denominati «Stati membri della Comunità europea»,

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in seguito denominata «la Comunità»,

GLI STATI UNITI MESSICANI,

in seguito denominati «Messico»,

e

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA ROMANIA,

in seguito denominati «i nuovi Stati membri»,

CONSIDERANDO che l'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e il Messico, dall'altra, in seguito denominato «l'accordo», è stato firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997 ed è entrato in vigore il 1° ottobre 2000;

CONSIDERANDO che il primo protocollo aggiuntivo dell'accordo è stato firmato a Città del Messico il 2 aprile 2004 ed a Bruxelles il 29 aprile 2004;

CONSIDERANDO che il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (in seguito denominato «trattato di adesione») è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005;

CONSIDERANDO che, a norma del trattato di adesione e in particolare dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione accluso al suddetto trattato di adesione, l'adesione dei nuovi Stati membri all'accordo deve essere formalizzata mediante la conclusione di un protocollo di tale accordo;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 55 dell'accordo, «Ai fini del presente accordo, per "parti" si intendono, da un lato, la Comunità o i suoi Stati membri o la Comunità e i suoi Stati membri, conformemente alle rispettive competenze definite dal trattato che istituisce la Comunità europea, e, dall'altro, il Messico»;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 56 dell'accordo, «Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi precisate e, dall'altro, al territorio degli Stati Uniti messicani»;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 59 dell'accordo, «Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.»;

CONSIDERANDO che il primo protocollo aggiuntivo dell'accordo tiene conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea;

CONSIDERANDO che l'accordo è stato autenticato nelle versioni linguistiche ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese alle medesime condizioni delle versioni redatte nelle lingue originali dell'accordo;

CONSIDERANDO che la Comunità, tenuto conto della data di adesione dei nuovi Stati membri all'Unione europea, dovrà eventualmente applicare le disposizioni del presente protocollo prima del compimento di tutte le procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore;

CONSIDERANDO che l'articolo 5, paragrafo 3, del presente protocollo consente la sua applicazione provvisoria da parte della Comunità e dei suoi Stati membri prima che essi abbiano completato le rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

#### *Articolo 1*

La Repubblica di Bulgaria e la Romania diventano parti dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti messicani, dall'altra.

#### *Articolo 2*

Entro sei mesi dalla sigla del presente protocollo, la Comunità trasmette agli Stati membri e al Messico le versioni in lingua bulgara e romena dell'accordo. Subordinatamente all'entrata in vigore del presente protocollo, le nuove versioni linguistiche fanno fede alle stesse condizioni delle versioni redatte nelle attuali lingue dell'accordo.

#### *Articolo 3*

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

#### *Articolo 4*

Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

#### *Articolo 5*

1. Il presente protocollo è firmato e approvato dalla Comunità, dal Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri e dal Messico secondo le rispettive procedure.

2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto completamento delle procedure necessarie a tal fine.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, le parti concordano che, in attesa del completamento delle procedure interne della Comunità e dei suoi Stati membri relative all'entrata in vigore del protocollo, esse applicano le disposizioni del presente protocollo per un periodo massimo di dodici mesi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui la Comunità e i suoi Stati membri procedono alla notifica del completamento delle rispettive procedure a tal fine necessarie e in cui il Messico procede alla notifica del completamento delle proprie procedure necessarie per l'entrata in vigore del protocollo.

4. Le notifiche vengono inviate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, depositario dell'accordo.

Съставено в Брюксел на двалесет и първи февруари две хиляди и седма година.  
 Hecho en Bruselas, el veintiuno de febrero del dos mil siete.  
 V Bruselu dne dvacátého prvného února dva tisíce sedm.  
 Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende februar to tusind og syv.  
 Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten Februar zweitausendsieben.  
 Kahe tuhande kuuenda aasta veebruarikuu kahekümne esimesel päeval Brüsselis.  
 Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες επτά.  
 Done at Brussels on the twenty-first day of February in the year two thousand and seven.  
 Fait à Bruxelles, le vingt et un février deux mille sept.  
 Fatto a Bruxelles, addì ventuno febbraio duemilasette.  
 Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmit pirmajā februārī.  
 Priimta du tūkstančiai septintų metų vasario dvidešimt pirmą dieną Briuselyje.  
 Kelt Brüsszelben, a kettőezer hetedik év február havának huszonegyedik napján.  
 Magħmul fi Brussell, fil-wiehed u ghoxrin jum ta' Frar tas-sena elfejn u sebgha.  
 Gedaan te Brussel, de eenentwintigste februari tweeduizend zeven.  
 Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego pierwszego lutego roku dwa tysiące siódmego.  
 Feito em Bruxelas, em vinte e um de Fevereiro de dois mil e sete.  
 Întocmit la Bruxelles, douăzeci și unu februarie două mii șapte.  
 V Bruseli dvadsiateho prvého februára dvetisícisedem.  
 V Bruslju, enaindvajsetega februarja leta dva tisoč sedem.  
 Tehty Brysselissä kahdentenäkymmenentenäensimmäisenä päivänä helmikuuta vuonna kaksituhatta-seitsemän.  
 Som skedde i Bryssel den tjugoförsta februari tjugohundraåsu.

За държавите-членки  
 Por los Estados miembros  
 Za členské státy  
 For medlemsstaterne  
 Für die Mitgliedstaaten  
 Liikmesriikide nimel  
 Για τα κράτη μέλη  
 For the Member States  
 Pour les États membres  
 Per gli Stati membri  
 Dalibvalstu vārdā  
 Valstybių narių vardu  
 A tagállamok részéről  
 Ghall-Istati Membri  
 Voor de lidstaten  
 W imieniu państw członkowskich  
 Pelos Estados-Membros  
 Pentru statele membre  
 Za členské štáty  
 Za države članice  
 Jäsenvaltioiden puolesta  
 På medlemsstaternas vägnar



За Европейската общност  
 Por la Comunidad Europea  
 Za Evropské společenství  
 For Det Europæiske Fællesskab  
 Für die Europäische Gemeinschaft  
 Euroopa Ühenduse nimel  
 Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα  
 For the European Community  
 Pour la Communauté européenne  
 Per la Comunità europea  
 Eiropas Kopienas vārdā  
 Europos bendrijos vardu  
 az Európai Közösség részéről  
 Ghall-Komunita Ewropea  
 Voor de Europese Gemeenschap  
 W imieniu Wspólnoty Europejskiej  
 Pela Comunidade Europeia  
 Pentru Comunitatea Europeană  
 Za Európske spoločenstvo  
 Za Evropsko skupnost  
 Euroopan yhteisön puolesta  
 På Europeiska gemenskapens vägnar



За Съединените мексикански щати  
Por los Estados Unidos Mexicanos  
Za Spojene státy mexické  
For De Forenede Mexicanske Stater  
Für die Vereinigten Mexikanischen Staaten  
Mehhiko Ühendriikide nimel  
Για τις Ηνωμένες Πολιτείες του Μεξικού  
For the United Mexican States  
Pour les États-Unis mexicains  
Per gli Stati Uniti messicani  
Meksikas Savienoto Valstu vārdā  
Meksikos Jungtinių Valstijų vardu  
a Mexikói Egyesült Államok részéről  
Għall-Istati Uniti Messikani  
Voor de Verenigde Mexicaanse Staten  
W imieniu Meksykańskich Stanów Zjednoczonych  
Pelos Estados Unidos Mexicanos  
Pentru Statele Unite Mexicane  
Za Spojené Státy mexické  
Za Združene države Mehike  
Meksikon yhdysvaltojen puolesta  
För Mexikos förenta stater



---

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**  
**del 7 maggio 2007**  
**recante nomina di un supplente spagnolo del Comitato delle regioni**  
(2007/377/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

(1) Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 <sup>(1)</sup>.

(2) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato del sig. Mateo SIERRA BARDAJÍ,

*Articolo 1*

Il sig. Carlos MARTÍN MALLÉN, Director General de Asuntos Europeos y Acción Exterior de la Comunidad Autónoma de Aragón, è nominato supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Mateo SIERRA BARDAJÍ, per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010.

*Articolo 2*

La presente decisione prende effetto alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 2007.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

H. SEEHOFER

---

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.

**DECISIONE DEL CONSIGLIO****del 14 maggio 2007****recante nomina di un membro francese del Comitato economico e sociale europeo**

(2007/378/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 259,

*Articolo 1*

Il sig. Philippe MANGIN è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo in sostituzione del sig. Bruno CLERGEOT per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 2010.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 167,

*Articolo 2*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

vista la decisione 2006/524/CE, Euratom del Consiglio, dell'11 luglio 2006, relativa alla nomina dei membri cechi, tedeschi, estoni, spagnoli, francesi, italiani, lettoni, lituani, lussemburghesi, ungheresi, maltesi, austriaci, sloveni e slovacchi del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup> per il periodo dal 21 settembre 2006 al 20 settembre 2010,

Essa ha effetto il giorno della sua adozione.

vista la candidatura presentata dal governo francese,

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 2007.

visto il parere della Commissione,

considerando che un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Bruno CLERGEOT,

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
F.-W. STEINMEIER

---

<sup>(1)</sup> GU L 207 del 28.7.2006, pag. 30.

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2007

**concernente la non iscrizione del fenitrotion nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza**

[notificata con il numero C(2007) 2164]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/379/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE dispone che uno Stato membro possa, per un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I di tale direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.

(2) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 <sup>(2)</sup> e (CE) n. 703/2001 <sup>(3)</sup> stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il fenitrotion.

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/25/CE della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 34).

<sup>(2)</sup> GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

<sup>(3)</sup> GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.

(3) Gli effetti del fenitrotion sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il fenitrotion lo Stato membro relatore era il Regno Unito e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 4 novembre 2003.

(4) La relazione di valutazione è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'EFSA, nell'ambito del gruppo di lavoro «valutazione» e presentata alla Commissione il 13 gennaio 2006 sotto forma di conclusioni dell'EFSA sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi degli antiparassitari riguardante la sostanza attiva fenitrotion <sup>(4)</sup>. Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed ultimata il 14 luglio 2006 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al fenitrotion.

(5) Durante la valutazione di tale sostanza attiva sono emerse alcune preoccupazioni. Le informazioni disponibili non hanno consentito di dimostrare che l'esposizione stimata degli operatori e dei lavoratori sia accettabile. Inoltre, l'esposizione acuta stimata dei consumatori non può essere considerata accettabile data l'insufficienza di informazioni sugli effetti di determinati prodotti di degradazione che possono essere presenti in materie prime e in prodotti lavorati; pertanto, in base alle informazioni disponibili, non è stato possibile concludere che il fenitrotion sia conforme ai criteri di inclusione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

<sup>(4)</sup> EFSA Scientific Report (2006)59, pagg. 1-80, «Conclusion on the peer review of fenitrothion».

- (6) La Commissione ha invitato il notificante a presentare osservazioni sulla revisione inter pares e a comunicare se intende continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Tuttavia, nonostante gli argomenti fatti valere dal notificante, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni degli esperti dell'AESA non hanno dimostrato che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti fenitrotion possano soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.
- (7) Il fenitrotion non va pertanto iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (8) È opportuno prendere misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti fenitrotion siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.
- (9) Qualsiasi periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti fenitrotion non deve superare i dodici mesi per consentire l'utilizzo delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo.
- (10) La presente decisione non pregiudica la facoltà della Commissione di avviare successivamente, in merito alla sostanza attiva in questione, qualsiasi azione nel quadro della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e d'utilizzare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive<sup>(1)</sup>.
- (11) La presente decisione non pregiudica la presentazione di una richiesta, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, relativa all'iscrizione del fenitrotion nell'allegato I di tale direttiva.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il fenitrotion non viene iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

*Articolo 2*

Gli Stati membri garantiscono che:

- a) le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti fenitrotion siano revocate entro il 25 novembre 2007;
- b) non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti fenitrotion a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

*Articolo 3*

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere al più tardi il 25 novembre 2008.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2007.

*Per la Commissione*

Markos KYPRIANOU

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5).

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2007

**che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista dell'eventuale iscrizione di *Candida oleophila* di ceppo O nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio**

[notificata con il numero C(2007) 2213]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/380/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive autorizzate ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari.

(2) Il 12 luglio 2006 la società BIONEXT sprl ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo alla sostanza attiva *Candida oleophila* di ceppo O chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(3) Le autorità del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, il fascicolo della sostanza attiva in questione sembra soddisfare i requisiti in materia di dati e informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. Il fascicolo presentato sembra soddisfare anche i requisiti in materia di dati e informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in causa. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo è stato in seguito trasmesso dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri ed è stato sottoposto all'esame del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4) Con la presente decisione si deve confermare formalmente, a livello comunitario, che il fascicolo è considerato conforme in linea di massima ai requisiti in materia di dati e informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

(5) La presente decisione non deve pregiudicare il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo riguardante la sostanza attiva di cui all'allegato della presente decisione, presentato alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'iscrizione di tale sostanza nell'allegato I della suddetta direttiva, soddisfa in linea di massima i requisiti in materia di dati e informazioni di cui all'allegato II della medesima.

Il fascicolo soddisfa inoltre i requisiti in materia di dati e informazioni di cui all'allegato III della suddetta direttiva per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, tenuto conto degli usi proposti.

## Articolo 2

Lo Stato membro relatore procede all'esame particolareggiato del fascicolo di cui all'articolo 1 e comunica alla Commissione, quanto prima e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, le conclusioni di tale esame insieme a una raccomandazione sull'iscrizione o meno della sostanza attiva di cui all'articolo 1 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, nonché sulle eventuali condizioni per tale iscrizione.

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/25/CE della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 34).

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2007.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO

**SOSTANZA ATTIVA OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE**

Nome comune, numero di identificazione CIPAC	Richiedente	Data della richiesta	Stato membro relatore
<i>Candida oleophila</i> di ceppo O Numero CIPAC: non pertinente	BIONEXT sprl	12 luglio 2006	Regno Unito

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 2007

**che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007 e per un determinato numero di ettari, una dotazione finanziaria indicativa a favore della Bulgaria e della Romania per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio**

[notificata con il numero C(2007) 2272]

(I testi in lingua bulgara e rumena sono i soli facenti fede)

(2007/381/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Le norme relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1493/1999 e dal regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo <sup>(2)</sup>.
- (2) Le disposizioni particolareggiate sulla pianificazione finanziaria e sulla partecipazione al finanziamento del regime di ristrutturazione e di riconversione stabilite dal regolamento (CE) n. 1227/2000 prevedono che i riferimenti a un determinato esercizio finanziario si intendano fatti a pagamenti effettivamente eseguiti dagli Stati membri tra il 16 ottobre e il 15 ottobre successivo.
- (3) La Bulgaria e la Romania, che hanno aderito all'Unione europea il 1° gennaio 2007, possono beneficiare del regime di ristrutturazione e di riconversione a decorrere da tale data, avendo anche soddisfatto la condizione relativa alla compilazione dell'inventario del potenziale vitivinicolo, come confermato dalle decisioni della Commissione n. 223/2007/CE <sup>(3)</sup> e n. 234/2007/CE <sup>(4)</sup>.
- (4) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, le dotazioni finanziarie sono assegnate agli Stati membri tenendo nel debito conto la proporzione dei vigneti comunitari nello Stato membro interessato.

(5) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999, è opportuno che le dotazioni finanziarie siano assegnate per un determinato numero di ettari.

(6) Occorre tenere conto della compensazione per le perdite di reddito subite dai viticoltori durante il periodo in cui i vigneti non sono ancora produttivi.

(7) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, la dotazione iniziale è modificata in funzione delle spese effettive e in base a previsioni di spesa rivedute comunicate dagli Stati membri, tenendo presente l'obiettivo del regime e nei limiti dei fondi disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le dotazioni finanziarie a favore della Bulgaria e della Romania, per la campagna di commercializzazione 2006/2007 e per un determinato numero di ettari, destinate alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono fissate nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La Repubblica di Bulgaria e la Romania sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2007.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/2005 (GU L 199 del 29.7.2005, pag. 32).

<sup>(3)</sup> GU L 95 del 5.4.2007, pag. 53.

<sup>(4)</sup> GU L 100 del 17.4.2007, pag. 27.

## ALLEGATO

**Dotazioni finanziarie indicative per la campagna 2006/2007**

Stato membro	Superficie (in ha)	Dotazione finanziaria (in EUR)
Bulgaria	2 131	6 700 516
Romania	1 060	8 299 484
Totale	3 191	15 000 000

**RETTIFICHE** **Rettifica del regolamento n. 48 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE)  
 Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne l'installazione dei dispositivi  
 di illuminazione e di segnalazione luminosa**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 137 del 30 maggio 2007)*

Dopo il titolo, la seguente clausola è stata omessa:

«Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343/, reperibile al seguente indirizzo:  
<http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocsts.html>»

---

 **Rettifica del regolamento n. 51 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) —  
 Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore aventi almeno quattro ruote con riferimento  
 alle emissioni sonore**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 137 del 30 maggio 2007)*

Dopo il titolo, la seguente clausola è stata omessa:

«Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343/, reperibile al seguente indirizzo:  
<http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocsts.html>»

---

**Retifica della decisione 2007/252/GAI del Consiglio, del 19 aprile 2007, che istituisce il programma specifico Diritti fondamentali e cittadinanza per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale Diritti fondamentali e giustizia**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 110 del 27 aprile 2007)*

In copertina e a pagina 33:

1) le seguenti righe sono soppresse:

«Atti adottati a norma del trattato UE» e

«ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE»;

2) numero della decisione:

*anziché:* «2007/252/GAI»,

*leggi:* «2007/252/CE».

---